

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 365/2001 della Commissione del 23 febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 368/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa, per l'esercizio contabile 2001, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 40
- ★ **Regolamento (CE) n. 369/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, recante misure speciali di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1291/2000 nel settore degli alimenti composti a base di cereali per animali** 41
- ★ **Regolamento (CE) n. 370/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 273/98, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 43
- ★ **Regolamento (CE) n. 371/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2734/2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine** 44
- Regolamento (CE) n. 372/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 45
- Regolamento (CE) n. 373/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 46

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 374/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000	47
Regolamento (CE) n. 375/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	48
Regolamento (CE) n. 376/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	49
Regolamento (CE) n. 377/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	51
Regolamento (CE) n. 378/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	53
Regolamento (CE) n. 379/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	55
Regolamento (CE) n. 380/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	57
★ Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	59

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/147/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che approva il piano d'azione tecnico 2001 per il miglioramento delle statistiche agricole** [notificata con il numero C(2001) 356]

2001/148/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2001) 194]

Banca centrale europea

2001/149/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2000, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2000/6)**

2001/150/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea (BCE/2000/12)**

2001/151/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002 (BCE/2001/1)**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 365/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,0
	204	52,3
	212	94,4
	999	79,2
0707 00 05	052	111,6
	068	133,9
	628	144,3
	999	129,9
0709 10 00	220	162,6
	999	162,6
0709 90 70	052	102,8
	204	57,9
	999	80,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	64,1
	204	42,4
	212	46,7
	220	49,4
	600	48,5
	624	54,6
	999	51,0
0805 20 10	204	95,4
	999	95,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,9
	204	58,8
	600	87,3
	624	72,1
	999	69,5
0805 30 10	052	54,1
	600	65,3
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2
	388	109,8
	400	87,8
	404	70,9
	720	101,3
	728	94,5
	999	92,6
0808 20 50	388	85,9
	400	98,4
	512	76,9
	528	80,9
	999	85,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2001****relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽²⁾, prevede che le azioni siano finanziate nell'ambito generale della programmazione dei Fondi strutturali.
- (2) I programmi devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾, in particolare secondo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33 e da 37 a 39.
- (3) In vista del controllo globale dell'esecuzione dei programmi, i rapporti annuali di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono contenere, sotto forma di stati di avanzamento strettamente armonizzati, informazioni quantificate e informazioni in forma codificata. Le informazioni in questione devono riguardare non solo i progetti eseguiti, in corso d'esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, ma anche i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (4) Gli stati di avanzamento devono essere compatibili con le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2090/98 ⁽⁴⁾, (CE) n. 643/2000 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1685/2000 ⁽⁶⁾ della Commissione.
- (5) La Commissione deve disporre di informazioni appropriate sulla globalità delle azioni strutturali svolte dagli Stati membri nel settore della pesca, compresi gli aiuti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999. A tal fine occorre istituire un sistema armonizzato di dichiarazione a cui dovranno conformarsi gli Stati membri per la dichiarazione dell'importo degli aiuti versati a tale titolo.
- (6) In vista del controllo e della valutazione globale dell'impatto delle società miste, occorre compilare una lista di dati pertinenti e comparabili da trasmettere alla Commissione insieme alle relazioni di attività di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il rapporto annuale di esecuzione include uno stato di avanzamento dei programmi, nel quale sono riportati dati concernenti:

- a) i progetti seguiti, in corso d'esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, nonché
- b) i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

I progetti sono «eseguiti» o «in corso d'esecuzione» quando le spese ammissibili sono state certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari. I progetti sono «previsti» quando i crediti sono stati assunti a seguito di fra a una decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico.

2. Gli Stati di avanzamento dei programmi sono presentati alla Commissione ogni anno anteriormente al 30 aprile, su supporto informatico, redatti secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Deve essere inoltre presentata una copia originale su carta.

Articolo 2

Ogni anno, entro il 30 aprile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un riepilogo degli aiuti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, redatto secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

È richiesta almeno una copia originale su carta.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l'autorità di gestione trasmetta alla Commissione, su supporto informatico, le seguenti informazioni, concernenti le società miste ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2792/1999:

- a) entro sei mesi dalla decisione di concessione del premio, gli elementi costitutivi della società mista, secondo il modello riportato nell'allegato III a) del presente regolamento; se del caso, detti elementi sono aggiornati e ritrasmessi;

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

b) insieme alla relazione sull'esecuzione del piano di attività, dati sull'attività svolta nel periodo a cui si riferisce la relazione in questione, secondo il modello riportato nell'allegato III b) del presente regolamento.

Articolo 4

Le modalità di esecuzione del contributo concesso dallo SFOP, presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le domande di contributo approvate dopo il 1° gennaio 1994 a titolo dei regolamenti

(CEE) n. 4028/86 ⁽²⁾ e (CEE) n. 4042/89 del Consiglio ⁽³⁾, continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 1796/95 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 11.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 — STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

(presentare uno stato di avanzamento distinto per ciascun programma operativo o documento unico di programmazione)

Stato membro _____

Identificazione del programma (apporre una crocetta nell'apposita casella)

Documento unico di programmazione «pesca» fuori obiettivo 1

Documento unico di programmazione obiettivo 1 [regione/regioni: _____]

Programma operativo regionale obiettivo 1 [regione/regioni: _____]

Programma operativo «pesca» obiettivo 1 [multiregionale/regione/regioni: _____]
(cancellare la dicitura inutile)

C.C.I. (codice comune di identificazione) del programma
 □ □ □ □ . □ □ □ . □ □ □ . □ □ □ . □ □ □ □

Decisione della Commissione n. _____ del ____ / ____ / 20__

Stato di avanzamento n. _____
comprendente tutte le azioni realizzate, in corso di realizzazione o previste a titolo del programma,
in dati cumulati dalle origini fino al 31 dicembre 20__

dati finanziari espressi in euro secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 643/2000
titoli delle colonne: cfr. pagina seguente


(1)	(2)	(3)	(14)	(15)	(16)
Importi totali													

Nome, qualifica e firma del rappresentante dell'autorità competente: _____

Data: ____ / ____ / 20__

Tel.: _____ fax: _____ e-mail: _____

Timbro dell'autorità competente



Titolo delle colonne della tabella

(informazioni da fornire per ciascun progetto)

Colonne da 1 a 5: identificazione amministrativa del progetto

- (1) Numero di identificazione del progetto (numero attribuito dall'autorità di gestione al momento della decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico — massimo 20 caratteri).
- (2) (Da compilare solo se il progetto rientra nell'ambito degli assi prioritari n. 1 o 2 dell'allegato IV) numero interno della nave (non indicare il numero di matricola); un progetto non può riguardare più di una nave, a meno che non si tratti di una società mista che comprende più navi (in tal caso indicare solo un numero interno per riga e utilizzare più righe).
- (3) Luogo di realizzazione del progetto (comune).
- (4) Codice NUTS III del luogo di realizzazione del progetto.
- (5) Beneficiario (ragione sociale).

Colonne da 6 a 8: previsioni di spesa a titolo del progetto, secondo la decisione amministrativa di concessione di aiuto pubblico adottata dall'autorità di gestione

- (6) Costo totale ammissibile preso in considerazione nella decisione di concessione di aiuto pubblico (EUR).
- (7) Aiuto SFOP concesso a favore del progetto (EUR).
- (8) Data della decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico (gg/mm/aaaa).

Colonne da 9 a 13: dati fisici relativi al progetto (classificazione e realizzazione fisica)

- (9) Misura (2 cifre) secondo la nomenclatura dell'allegato IV (un singolo progetto può riferirsi solo ad un'unica misura).
- (10) Azione (1 cifra) secondo la nomenclatura dell'allegato IV (un singolo progetto può essere costituito da più azioni; in tal caso, indicare solo un'azione per riga e utilizzare più righe).
- (11) Indicatore di realizzazione (1 o 2 cifre), secondo la nomenclatura dell'allegato IV (un'azione costitutiva di un progetto può essere caratterizzata da più indicatori di realizzazione; in tal caso, riportare solo un indicatore per riga e utilizzare più righe).
- (12) Quantità fisica realizzata (una quantità per ciascun indicatore di realizzazione).
- (13) Stato di esecuzione del progetto (1 cifra) : codice 0 (progetto che ha formato oggetto di una decisione di concessione di contributo, ma per il quale non è stata ancora dichiarata alcuna spesa)/codice 1 (progetto in corso di esecuzione)/codice 2 (progetto interrotto dopo esecuzione parziale)/codice 3 (progetto abbandonato dopo esecuzione parziale)/codice 4 (progetto integralmente eseguito).

Colonne da 14 a 16: dati sull'esecuzione finanziaria del progetto — rendiconto delle spese ammissibili e degli aiuti pubblici relativi

- (14) Spese ammissibili certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari (EUR) (indicare solo gli importi di cui è stata controllata l'esattezza secondo i metodi di controllo comunicati alla Commissione).
- (15) Contributo pubblico dello Stato membro (EUR): aiuti versati ai beneficiari, comprese le sovvenzioni e altri aiuti pubblici, a livello nazionale, regionale o locale, nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (16) Aiuto SFOP versato ai beneficiari (EUR).

Note:

- i) Se un progetto è costituito da più azioni e se i dati finanziari non possono essere ripartiti per azione, indicare un unico importo finanziario (a livello di progetto) nelle colonne 6-8 e 14-16. Tuttavia per i «progetti» relativi alle misure 35 (pesca nelle acque interne), 42 (misure di carattere socioeconomico), 44 (azioni realizzate dagli operatori del settore), 45 (arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie) e 51 (assistenza tecnica), indicare obbligatoriamente gli importi finanziari (colonne 6-8 e 14-16) per ogni singola azione.
- ii) Progetti relativi alla misura 23 (ritiri di navi senza aiuto pubblico, associati al rinnovo della flotta con aiuto pubblico: indicare unicamente i ritiri effettivi di navi (cioè i progetti «integralmente eseguiti» e non i ritiri «previsti»; non indicare nulla nelle colonne 1, 6-8 e 14-16).

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 — RIEPILOGO DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

per ciascuno Stato membro presentare un unico riepilogo, relativo all'anno di calendario precedente, indipendentemente dal numero di programmi operativi/documenti unici di programmazione

Stato membro _____			
Aiuti pubblici versati a livello nazionale, regionale o altro, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 (esclusi gli aiuti menzionati negli stati di avanzamento dei programmi di cui all'allegato I), effettivamente versati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 20__ importi espressi in _____ <i>(moneta)</i> <i>(importi complessivo per misura)</i>			
Riferimento dei regimi di aiuto notificati e approvati dalla Commissione	Misure	Codici (*)	Importi degli aiuti pubblici versati


(*) Codice 1: misure che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999.
 Codice 2: misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999, che hanno beneficiato di un cofinanziamento a titolo dello SFOP e di un aiuto di Stato oltrepassante i limiti fissati dal regolamento (indicare qui gli importi degli aiuti di Stato oltrepassanti i limiti fissati dal regolamento).
 Codice 3: misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999, ma che non hanno beneficiato di un cofinanziamento a titolo dello SFOP (indicare qui tutti gli aiuti di Stato versati).

Nome, qualifica e firma del rappresentante dell'autorità competente: _____

Data: ____ / ____ / 20__

Tel.: _____ fax: _____ e-mail: _____

Timbro dell'autorità competente



ALLEGATO III

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 — SOCIETÀ MISTE

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles

e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

[i numeri degli articoli rimandano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

a) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETÀ MISTA

Dati amministrativi, finanziari e di esecuzione di bilancio relativi al progetto di società mista

colonne n. ...

- (1) CCI (codice comune di identificazione) del programma operativo/documento unico di programmazione su cui è imputato il premio per la costituzione di una società mista.
- (2) Numero di identificazione del progetto (numero attribuito dall'autorità di gestione del programma operativo/documento unico di programmazione al momento della decisione amministrativa di concessione del premio).
- (3) Data di registrazione del progetto (data di presentazione della domanda di premio) (gg/mm/aaaa).
- (4) Data della decisione amministrativa di concessione del premio adottata dall'autorità di gestione del programma operativo/documento unico di programmazione (gg/mm/aaaa).
- (5) Importo del premio concesso (EUR) (articolo 8, paragrafo 3).
- (6) Aiuto SFOP concesso al progetto (EUR).
- (7) Importo effettivamente utilizzato per la costituzione della garanzia bancaria (EUR) (articolo 8, paragrafo 4).
- (8) Data di costituzione della garanzia bancaria (gg/mm/aaaa).
- (9) Importo effettivamente versato a titolo di anticipo (EUR) (articolo 8, paragrafo 4).
- (10) Data di versamento dell'anticipo (gg/mm/aaaa).
- (11) Importo effettivamente versato a titolo di saldo (EUR) (articolo 8, paragrafo 5).
- (12) Data di versamento del saldo (gg/mm/aaaa).

Informazioni sulla nave entrata/sulle navi entrate nella società mista

(indicare solo una nave per riga; utilizzare più righe se necessario)

Colonne n. ...

- (13) Numero interno della nave (il numero riportato nello schedario comunitario delle navi da pesca).
- (14) Stazza della nave presa in considerazione per fissare l'importo del premio (GT o TSL).
- (15) Età della nave presa in considerazione per fissare l'importo del premio (numero intero di anni).
- (16) Attività principale svolta dalla nave nei cinque anni precedenti il suo ingresso nella società mista; indicare solo un'attività utilizzando uno dei seguenti codici: codice 1 (pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'UE)/codice 2 (pesca nell'ambito di un accordo di pesca dell'UE)/codice 3 (pesca nell'ambito di un altro accordo di pesca)/codice 4 (pesca in acque internazionali).
- (17) Data di cancellazione della nave dallo schedario comunitario delle navi da pesca (gg/mm/aaaa).
- (18) Data di immatricolazione della nave nel paese terzo (gg/mm/aaaa).
- (19) Numero di matricola della nave nel paese terzo.
- (20) Parte dell'aiuto comunitario (EUR) ricevuta anteriormente per la costruzione/l'ammodernamento della nave, che deve essere rimborsata in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, punto b) (aiuti non cumulabili).
- (21) Data effettiva di inizio delle attività di pesca della nave nell'ambito della società mista (gg/mm/aaaa).

Caratteristiche della società mista

Colonne n. ...

- (22) Paese di registrazione della società mista (codice ISO, 2 caratteri).
- (23) Nome (ragione sociale) della società mista.
- (24) Indirizzo della società mista.
- (25) Moneta nella quale è espresso il capitale sociale della società mista (codice ISO, 3 caratteri).
- (26) Importo del capitale sociale della società mista.
- (27) Partecipazione del socio/dei soci comunitari(o) (in % del capitale sociale della società mista).
- (28) Motivazione del premio pubblico: codice 1 (creazione di una nuova società mista)/codice 2 (assunzione di partecipazione nel capitale di una società mista esistente).
- (29) Data di creazione o di assunzione di partecipazione (gg/mm/aaaa).

b) DATI SULL'ESECUZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ**Identificazione del progetto e della relazione**

Colonne n. ...

- (1) Numero di identificazione del progetto [lo stesso numero indicato nell'allegato III a), colonna 2].
- (2) Relazione n. (numero tra 1 e 5).
- (3) Periodo a cui si riferisce la presente relazione: dal (gg/mm/aaaa) ...
- (4) ... al (gg/mm/aaaa).

Eventuali cambiamenti delle condizioni di attività della società mista, avvenuti nel periodo a cui si riferisce la relazione

colonne n. ...

- (5) Cambiamento di socio nel paese terzo: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
- (6) Variazione del capitale sociale o variazione della quota di partecipazione del socio comunitario/dei soci comunitari: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
- (7) Cambiamento di bandiera della nave/delle navi: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
- (8) Cambiamento di zona/zone di pesca: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
- (9) Sostituzione di una nave naufragata: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

Quantitativi catturati dalla nave entrata/dalle navi entrate nella società mista, nel periodo a cui si riferisce la relazione

(nel caso si tratti di più navi, indicare i quantitativi complessivi)

Colonne n. ...

- (10) Nasello (T).
- (11) Specie demersali (T).
- (12) Molluschi (T).
- (13) Specie pelagiche (T).
- (14) Crostacei (T).
- (15) Altre specie (T).

Tonnellaggio commercializzato corrispondente all'insieme dei quantitativi catturati indicati sopra nelle colonne da 10 a 15

Colonne n. ...

- (16) Quantità totale commercializzata (T).
- (17) Di cui: quantità commercializzata verso gli Stati membri dell'UE (T).

Valore commercializzato

Colonne n....

(18) Valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 16 (EUR).

(19) Di cui: valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 17 (EUR).

Occupazione

Colonne n. ...

(20) Numero totale di posti di lavoro a bordo della nave/delle navi.

(21) Di cui: numero di posti di lavoro occupati da cittadini dell'UE.

ALLEGATO IV

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 — NOMENCLATURA DEGLI ASSI PRIORITARI, MISURE, AZIONI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

[i numeri degli articoli, i titoli e gli allegati rinviano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

ASSE PRIORITARIO N. 1: ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA (articoli 7 e 8)

Misura 11: demolizione [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)]

— *Azione 1 demolizione*

- Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
- Indicatore 2: GT ⁽²⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾

Misura 12: trasferimento verso un paese terzo/altra destinazione [articolo 7, paragrafo 3, lettera b), paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 6]

— *Azione 1 trasferimento verso un paese terzo* [articolo 7, paragrafo 3, lettera b)]

- Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
- Indicatore 2: GT ⁽²⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾

— *Azione 2 altra destinazione, eccetto conservazione del patrimonio storico/ricerca/formazione professionale/controllo* [articolo 7, paragrafo 3, lettera c)]

- Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
- Indicatore 2: GT ⁽²⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾

— *Azione 3 destinazione alla conservazione del patrimonio storico/alla ricerca/alla formazione professionale/al controllo* [articolo 7, paragrafo 6)]

- Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
- Indicatore 2: GT ⁽²⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾

Misura 13: società miste (articolo 8)

— *Azione 1 società mista*

- Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
- Indicatore 2: GT ⁽²⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾
- Indicatore 4: numero di navi

ASSE PRIORITARIO N. 2: RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA (articolo 9)

Misura 21: costruzione di nuove navi

— *Azione 1 costruzione*

- Indicatore 1: GT ⁽⁴⁾
- Indicatore 2: kW ⁽³⁾

Misura 22: ammodernamento di navi esistenti

— *Azione 1 ammodernamento*

- Indicatore 1: GT (stanza della nave dopo l'ammmodernamento) ⁽⁴⁾
- Indicatore 2: ΔGT (aumento della stanza) ⁽⁴⁾
- Indicatore 3: kW ⁽³⁾ ⁽⁵⁾

Misura 23: ritiro di nave (senza aiuto pubblico) associato al rinnovo della flotta con aiuto pubblico

- Azione 1 ritiro di nave esistente
 - Indicatore 1: TSL ⁽¹⁾
 - Indicatore 2: GT ⁽²⁾
 - Indicatore 3: kW ⁽³⁾

ASSE PRIORITARIO N. 3: PROTEZIONE ED EVOLUZIONE DELLE RISORSE ACQUATICHE, AQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, PESCA NELLE ACQUE INTERNE (titolo III e allegato III.2)

Misura 31: protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche ⁽⁶⁾ (allegato III.2.1)

- Azione 1 protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche
 - Indicatore 1: superficie di zona marina protetta (km²)
 - Indicatore 2: numero di progetti di altro tipo

Misura 32: acquacoltura ⁽⁷⁾ (allegato III.2.2)

- Azione 1 aumento della capacità di produzione acquicola (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di unità esistenti) ⁽⁸⁾
 - Indicatore 1: tonnellate/anno di mitili
 - Indicatore 2: tonnellate/anno di veneridi
 - Indicatore 3: tonnellate/anno di ostriche
 - Indicatore 4: tonnellate/anno di spigole
 - Indicatore 5: tonnellate/anno di orate
 - Indicatore 6: tonnellate/anno di rombo
 - Indicatore 7: tonnellate/anno di salmone
 - Indicatore 8: tonnellate/anno di trote allevate in mare
 - Indicatore 9: tonnellate/anno di anguille
 - Indicatore 10: tonnellate/anno di carpe
 - Indicatore 11: tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce
 - Indicatore 12: tonnellate/anno di altre specie
 - Indicatore 13: numero di avannotti prodotti in avannotteria
- Azione 2 ammodernamento di unità acquicole esistenti, senza aumento della capacità di produzione
 - Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
 - Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
 - Indicatore 3: numero di unità che hanno realizzato un sistema di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 33: attrezzatura dei porti di pesca (allegato III.2.3)

- Azione 1 costruzione di nuovi impianti portuali/ampliamento di impianti portuali esistenti
 - Indicatore 1: m² di banchine
 - Indicatore 2: metri lineari di banchina
 - Indicatore 3: m³ di depositi frigoriferi
 - Indicatore 4: m³ di depositi non frigoriferi
 - Indicatore 5: numero di impianti di movimentazione
 - Indicatore 6: numero di macchine per ghiaccio
 - Indicatore 7: numero di stazioni di forniture d'elettricità e/o di rifornimento idrico
 - Indicatore 8: numero di stazioni di rifornimento carburante
 - Indicatore 9: numero di altre attrezzature
 - Indicatore 10: m² di superficie utile per la prima vendita

- Azione 2 ammodernamento di impianti portuali esistenti, senza aumento della capacità fisica
 - Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
 - Indicatore 2: numero di impianti di cui sono state migliorate le condizioni ambientali
 - Indicatore 3: numero di impianti che hanno realizzato sistemi di miglioramento del servizio (qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 34: trasformazione (7) e commercializzazione (allegato III.2.4)

- Azione 1 aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di unità esistenti) (8)
 - Indicatore 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati
 - Indicatore 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semiconserva
 - Indicatore 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati
 - Indicatore 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (piatti preparati, prodotti affumicati, salati, essiccati)
- Azione 2 ammodernamento di unità di trasformazione esistenti, senza aumento della capacità di produzione
 - Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
 - Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
 - Indicatore 3: numero di unità in cui sono stati realizzati sistemi di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)
- Azione 3 costruzione di nuovi impianti di commercializzazione
 - Indicatore 1: m² di superficie utile
- Azione 4 ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti
 - Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
 - Indicatore 2: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
 - Indicatore 3: numero di impianti informatizzati

Misura 35: pesca nelle acque interne (6) (allegato III.2.5)

- Azione 1 costruzione di nuove navi
 - Indicatore 1: numero di navi costruite
 - Indicatore 2: stazza complessiva delle navi costruite
- Azione 2 ammodernamento di navi esistenti
 - Indicatore 1: numero di navi ammodernate
 - Indicatore 2: stazza complessiva delle navi ammodernate
- Azione 3 altre misure a favore della pesca nelle acque interne
 - Indicatore 1: numero di progetti

ASSE PRIORITARIO N. 4: ALTRE MISURE (articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 17 § 2)

Misura 41: piccola pesca costiera (articolo 11)

- Azione 1 premio a un progetto collettivo integrato
 - Indicatore 1: numero di persone (pescatore e membri delle loro famiglie) partecipanti al progetto

Misura 42: misure di carattere socioeconomico (6) (articolo 12)

- Azione 1 prepensionamento [articolo 12, paragrafo 3, lettera a)]
 - Indicatore 1: numero di beneficiari
- Azione 2 pagamento compensativo individuale per arresto definitivo delle attività [articolo 12, paragrafo 3, lettera b)]
 - Indicatore 1: numero di beneficiari
- Azione 3 pagamento compensativo individuale per riconversione [articolo 12, paragrafo 3, lettera c)]
 - Indicatore 1: numero di beneficiari
- Azione 4 aiuto ai giovani pescatori che accedono alla proprietà di navi da pesca [articolo 12, paragrafo 3, lettera d)]
 - Indicatore 1: numero di beneficiari
 - Indicatore 2: stazza complessiva delle navi acquistate

Misura 43: promozione ⁽⁹⁾ (articolo 14)

- *Azione 1 campagne di promozione*
 - Indicatore 1: numero di campagne generiche
 - Indicatore 2: numero di campagne IGP/DOP (articolo 14, paragrafo 3)
- *Azione 2 partecipazione a fiere*
 - Indicatore 1: numero di fiere
- *Azione 3 studi di mercato e indagini sui consumi*
 - Indicatore 1: numero di studi/indagini
- *Azione 4 consulenze e assistenza in materia di vendita e altri servizi offerti a grossisti e dettaglianti*
 - Indicatore 1: numero di progetti
- *Azione 5 operazioni di certificazione della qualità e di etichettatura dei prodotti*
 - Indicatore 1: numero di operazioni

Misura 44: azioni realizzate dagli operatori del settore ⁽⁹⁾ (articolo 15)

- *Azione 1 aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori (OP)* [articolo 15, paragrafo 1, lettera a)]
 - Indicatore 1: numero di OP beneficiarie
- *Azione 2 aiuti al piano «qualità» delle OP* [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)]
 - Indicatore 1: numero di OP beneficiarie
- *Azione 3 altre azioni realizzate dagli operatori del settore* (articolo 15, paragrafo 2)
 - Indicatore 1: numero di azioni concernenti la gestione delle risorse alieutiche
 - Indicatore 2: numero di azioni concernenti l'igiene, la sanità e la sicurezza
 - Indicatore 3: numero di azioni concernenti l'acquacoltura, la protezione dell'ambiente o la gestione integrata delle zone costiere
 - Indicatore 4: numero di azioni concernenti il commercio
 - Indicatore 5: numero di azioni concernenti i vivai di imprese/le consulenze alle imprese
 - Indicatore 6: numero di azioni concernenti la formazione
 - Indicatore 7: numero di azioni di ingegneria finanziaria ⁽¹⁰⁾
 - Indicatore 8: numero di altre azioni

Misura 45: arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie ⁽⁶⁾ (articolo 16)

- *Azione 1: arresto temporaneo per circostanze impreviste* [articolo 16, paragrafo 1, lettera a)]
 - Indicatore 1: numero di navi indennizzate
 - Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
 - Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili ⁽¹¹⁾
- *Azione 2: arresto temporaneo per sospensione di un acconto di pesca* [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)]
 - Indicatore 1: numero di navi indennizzate
 - Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
 - Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili ⁽¹¹⁾
- *Azione 3: arresto temporaneo per recupero di una risorsa* [articolo 16, paragrafo 1, lettera c)]
 - Indicatore 1: numero di navi indennizzate
 - Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
 - Indicatore 3: numero di giorni attività perduti indennizzabili ⁽¹¹⁾
 - Indicatore 4: numero di imprese di trasformazione indennizzate
- *Azione 4: compensazione per restrizioni tecniche* (articolo 16, paragrafo 2)
 - Indicatore 1: numero di navi beneficiari
 - Indicatore 2: numero di pescatori beneficiari

Misura 46: misure innovative ⁽⁶⁾ (articolo 17, paragrafo 2)

- Azione 1: *progetti pilota/dimostrativi*
 - Indicatore 1: numero di progetti pilota/dimostrativi «pesca sperimentale»
 - Indicatore 2: numero di altri progetti pilota/dimostrativi

ASSE PRIORITARIO N. 5: ASSISTENZA TECNICA (articolo 17, eccetto il paragrafo 2)

Misura 51: assistenza tecnica ⁽⁹⁾

- Azione 1: *gestione e attuazione dei programmi* ⁽¹²⁾
 - Indicatore 1: numero di azioni
- Azione 2: *studi (compresi gli studi di valutazione non contemplati dall'azione 1)*
 - Indicatore 1: numero di studi
- Azione 3: *scambio di esperienze, pubblicità*
 - Indicatore 1: numero di azioni
- Azione 4: *altre azioni di assistenza tecnica*
 - Indicatore 1: numero di azioni

ASSE PRIORITARIO N. 6: MISURE FINANZIATE DAGLI ALTRI FONDI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROGRAMMA (unicamente nelle regioni dell'obiettivo 1)

Misura 61: misure finanziarie dal FESR ⁽⁶⁾

- Azione 1: *azioni finanziate dal FESR*
 - Indicatore 1: numero di azioni

Misura 62: misure finanziate dal FSE ⁽⁶⁾

- Azione 1: *azioni finanziate dal FSE*
 - Indicatore 1: numero di uomini/giorni di formazione

NOTE

⁽¹⁾ Questo indicatore può essere utilizzato solo per le navi che misurano meno di 24 metri tra le perpendicolari, e solo fino al 31.12.2003 (cfr. norme sulla stazza delle navi).

⁽²⁾ Questo indicatore deve essere obbligatoriamente utilizzato:
 — per le navi che misurino più di 24 metri tra le perpendicolari a decorrere dall'1.1.2000, e
 — per tutte le navi a decorrere dall'1.1.2004
 (cfr. norme sulla stazza delle navi).

⁽³⁾ Questo indicatore si riferisce alla potenza dichiarata secondo le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2090/98 (potenza motrice).

⁽⁴⁾ Per tutte le navi di nuova costruzione (misura 21) la stazza è obbligatoriamente misurata in GT e per tutte le navi rimodernate (misura 22) la stazza deve essere obbligatoriamente rimisurata in GT [allegato IV, punto 1.4.a) del regolamento (CE) n. 2792/1999]. Pertanto l'indicatore «TSL» non deve essere utilizzato né per la costruzione, né per l'ammodernamento. Se l'ammodernamento non comporta un aumento di stazza, la quantità corrispondente è «0».

⁽⁵⁾ Questo indicatore si riferisce alla potenza motrice complessiva della nuova motorizzazione della nave, e non all'aumento di potenza motrice risultante dalla nuova motorizzazione. Se l'ammodernamento non comporta una nuova motorizzazione della nave, la quantità corrispondente è «0».

⁽⁶⁾ Nell'ambito di questa misura, un'azione può comprendere tutti i progetti di una stessa regione a livello NUTS III; in tal caso, la quantità corrispondente è una quantità aggregata.

⁽⁷⁾ In acquacoltura/trasformazione, un'«unità» = un'azienda di acquacoltura, uno stabilimento o un centro di trasformazione.

⁽⁸⁾ Gli indicatori corrispondenti a questa azione si riferiscono alla capacità fisica di produzione delle unità costruite (rispettivamente all'aumento di capacità fisica di produzione risultante dall'ampliamento di unità esistenti) e non alla quantità effettivamente prodotta il primo anno.

⁽⁹⁾ Nell'ambito di questa misura, un'azione può raggruppare tutti i progetti del programma; in tal caso, nella tabella dell'allegato I del presente regolamento, sostituire il codice NUTS III con il codice NUTS dello Stato membro (colonna 4) e indicare quantità aggregate.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi delle norme n. 8 («Fondi per mutui e capitali di rischio»), n. 9 («Fondi di garanzia») e n. 10 punto 2 «Aiuto concesso attraverso il concedente») del regolamento (CE) n. 1685/2000.

⁽¹¹⁾ Questo numero di giorni vale sia per le navi che per i pescatori.

⁽¹²⁾ Ai sensi delle categorie di spese di cui al punto 2 della norma n. 11 («Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali») del regolamento (CE) n. 1685/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 367/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2001

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 27 maggio 2000, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (fogli di «PET») originarie dell'India e della Repubblica di Corea («Corea»).
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di due denunce (una nei confronti delle importazioni originarie dell'India e l'altra nei confronti delle importazioni originarie della Corea), presentate nell'aprile 2000 da quattro produttori comunitari, Du Pont Teijin Films Ltd, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Fapack («i denunzianti»), che rappresentavano più del 50 % della produzione comunitaria complessiva di fogli di PET. Le denunce contenevano elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori finali e i fornitori di materia prima notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Vari produttori esportatori dei paesi interessati, nonché produttori, utilizzatori finali, fornitori di materia prima e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine

fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ad eccezione dei produttori esportatori non inseriti nei campioni e che non avevano richiesto un trattamento individuale. Sono giunte risposte da parte di 3 produttori comunitari denunzianti, 3 produttori comunitari non denunzianti, 7 produttori esportatori dei paesi interessati e i loro importatori collegati nella Comunità, 2 importatori indipendenti nella Comunità e 23 utilizzatori.

- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari denunzianti*

- Du Pont Teijin Films Ltd, Contern, Lussemburgo e Wilton, Regno Unito
- Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden, Germania
- Nuroll SpA, Caserta, Italia.

b) *Produttori comunitari non denunzianti:*

- 3M, Caserta, Italia.

c) *Importatori comunitari indipendenti*

- Coveme SpA, San Lazzaro di Savena, Italia
- Montefiore, Bioggio, Svizzera.

d) *Produttori esportatori dei paesi esportatori interessati*

India

- Ester Industries Limited, Nuova Delhi
- Gareware Polyester Limited, Aurungabad
- Flex Industries Limited, Noida
- Jindal Polyester Limited, Nuova Delhi.

Corea

- Toray Saehan Inc./Saehan Ind. Inc., Seoul
- Kolon Industries Inc., Kwacheon
- SKC Co. Ltd., Seoul.

e) *Importatori collegati*

- Gareware Polyester International Ltd, Harrow Middlesex, Regno Unito
- SKC Europe GmbH, Francoforte, Germania
- Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Germania.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 148 del 27.5.2000, pag. 22.

(7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1° aprile 1999 — 31 marzo 2000 («periodo dell'inchiesta»). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1° gennaio 1996 — 31 marzo 2000 («periodo considerato»).

2. Dazi compensativi in vigore nei confronti delle importazioni originarie dell'India

(8) Nei confronti delle importazioni di fogli di PET originarie dell'India è stata di recente condotta un'inchiesta antisovvenzioni e sono state istituite misure con il regolamento (CE) n. 2597/1999 ⁽¹⁾.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

a) Descrizione del prodotto

(9) Il prodotto in esame è costituito da fogli non autoadesivi di polietilene tereftalato, esclusi i fogli destinati alla fabbricazione di dischi magnetici flessibili e di lastre da stampa di fotopolimeri, importati a titolo delle disposizioni comunitarie in materia di destinazione finale. I fogli di PET sono sempre prodotti a partire dal polimero di PET e consistono in fogli di base che possono essere sottoposti ad ulteriori trattamenti durante o dopo il processo produttivo. Tra i trattamenti più comuni cui possono essere sottoposti i fogli di base, vi sono il trattamento corona, la metallizzazione e il rivestimento chimico.

(10) I fogli di PET hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche specifiche, che li distinguono da altri fogli plastici. Tra queste caratteristiche dei fogli di PET vanno citate: un'alta resistenza alla trazione, ottime proprietà elettriche, basso assorbimento d'acqua e resistenza all'umidità, basso tasso di restringimento e buone proprietà protettive. Pertanto, se da un lato queste caratteristiche specifiche contraddistinguono i vari tipi di fogli di PET, dall'altro le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono le medesime per tutti i fogli di PET.

(11) I fogli di PET hanno cinque ampie utilizzazioni finali e rientrano in cinque segmenti di mercato: supporti magnetici, confezionamento, settore elettrico, registrazione di immagini e applicazioni industriali. Spesso, però, lo stesso tipo di fogli di PET può essere utilizzato per diverse applicazioni, il che indica un alto livello di intercambiabilità. Ai fini dell'inchiesta, i fogli di PET sono stati suddivisi per tipo, in funzione del segmento di mercato, dello spessore, delle proprietà del rivestimento, del trattamento superficiale, delle proprietà meccaniche e della chiarezza/opacità, nell'intento di rispecchiare le caratteristiche di cui sopra.

(12) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. Dall'inchiesta è emerso che importazioni del prodotto in esame sono state effettuate anche nell'ambito del codice NC 3920 69. Tuttavia, per questi casi, si ritiene che vi sia stata un'erronea classificazione, che non giustifica un'estensione del procedimento a prodotti diversi classificabili in altri codici NC. È stato inoltre affermato che alcune importazioni potrebbero essere state effettuate nell'ambito dei codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13, ma nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove di erronee classificazioni sotto questi codici.

b) Argomentazioni delle parti

(13) Due produttori esportatori inclusi nei campioni hanno affermato che i fogli di PET metallizzati dovrebbero essere esclusi dall'ambito del prodotto interessato dalla presente inchiesta, poiché tali fogli non sono né identici, né simili ai fogli di PET di base. È stato asserito che i fogli di PET metallizzati sono ulteriormente lavorati in un sistema di produzione fuori linea, che applica particelle metalliche, in particolare alluminio, ai fogli di PET di base. È stato anche sostenuto che i fogli metallizzati sono classificabili correttamente al codice SA 3921 e che detto codice non è citato nell'avviso di apertura.

(14) È stato poi sostenuto che le pellicole video di PET non possono essere considerate simili ai fogli di PET poiché le pellicole video sono fogli di PET rivestiti dopo la produzione, ottenuti in un sistema di produzione fuori linea e non nella normale linea di produzione. Inoltre, il loro prezzo sarebbe più elevato di quello dei fogli di PET di base.

(15) È stato affermato che i fogli di PET per applicazioni elettriche, usati per l'isolamento, non sono intercambiabili con i fogli di PET destinati ad altre applicazioni e devono pertanto essere esclusi anch'essi dall'ambito del procedimento.

(16) Secondo alcuni produttori esportatori inclusi nei campioni, il procedimento avrebbe dovuto essere limitato ai fogli di PET di spessore inferiore ai 25 μ , cioè ai cosiddetti «fogli sottili», con la conseguente esclusione dei fogli di PET di spessore superiore ai 25 μ , («fogli spessi»). Essi hanno asserito che tali fogli sono utilizzati in segmenti di mercato differenti e che anche i macchinari per la fabbricazione dei fogli sottili o spessi sono differenti. È stato anche aggiunto che, in precedenti inchieste, la Commissione aveva operato la distinzione tra fogli sottili e spessi.

(17) Un produttore esportatore incluso nei campioni ha sostenuto che nell'ambito del prodotto in esame dovrebbero rientrare esclusivamente i fogli di PET di spessore compreso tra 12 e 15 μ , cioè quelli per i quali, stando alla denuncia, l'industria comunitaria subirebbe un pregiudizio.

⁽¹⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

c) *Risultanze dell'inchiesta*

- (18) È emerso che tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori producono una vasta gamma di tipi di fogli di PET. Tuttavia, nonostante le differenze esistenti tra i vari tipi di fogli di PET in termini di proprietà, quali lo spessore, il rivestimento o il trattamento superficiale (esempio: metallizzazione), nonché di usi, si è concluso che i differenti tipi di fogli di PET costituiscono un unico prodotto.
- (19) Per quanto attiene ai fogli metallizzati, si è rilevato che l'aggiunta di uno o due strati di metallo, quale l'alluminio, ai fogli di PET di base non altera sensibilmente le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto. In realtà, la composizione dei fogli metallizzati risulta solo lievemente diversa da quella dei fogli di base, dato che la quantità di metallo effettivamente applicata ai fogli di PET di base è minima (solitamente nell'ordine dei 20 grammi di alluminio per tonnellata di fogli). Inoltre, per molte applicazioni i fogli di PET di base e metallizzati sono intercambiabili e pertanto hanno i medesimi usi o usi simili. Benché sia vero che i fogli di PET metallizzati possono essere destinati ad applicazioni particolari, resta il fatto che per molte di queste applicazioni particolari, come ad esempio l'imballaggio di prodotti alimentari, possono essere utilizzati anche altri tipi standard di fogli di PET. Ciò rivela un certo livello di concorrenza e intercambiabilità tra i tipi di prodotto. Per tutte le ragioni sopraelencate, si considera che i fogli metallizzati rientrano nella definizione del prodotto in esame. È stato inoltre rilevato che i fogli metallizzati di polietilene tereftalato sono classificati ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.
- (20) Quanto alle pellicole video di PET, è stato appurato che (come per l'aggiunta di metallo), l'aggiunta, fuori linea, di uno strato di rivestimento magnetico ai fogli di PET di base non altera le caratteristiche fondamentali degli stessi e che le pellicole video di PET e altri tipi di fogli di PET devono pertanto essere considerati un unico prodotto.
- (21) Per quanto attiene ai fogli di PET per applicazioni elettriche (e in particolar modo per l'isolamento), si è rilevato che, se da un lato questo tipo di fogli di PET è utilizzato in modo specifico per talune applicazioni, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono le stesse degli altri tipi di fogli di PET. Come nel caso dei fogli metallizzati, i fogli di PET per applicazioni elettriche sono fogli di PET di base la cui superficie è stata trattata. Il trattamento superficiale rappresenta solo una minima percentuale del peso finale dei fogli di PET per applicazioni elettriche e pertanto non cambia le caratteristiche fisiche dei fogli di PET di base.
- (22) Per quanto attiene alla distinzione tra i fogli di PET cosiddetti sottili e spessi e alla tesi secondo cui la denuncia sarebbe stata basata su fogli di PET di spessore tra i 12 e i 15 μ , si è appurato che non esiste una chiara demarcazione tra i raggruppamenti proposti di fogli di

PET «sottili» e «spessi», né tra i fogli di PET di spessore 12-15 μ e quelli di altro spessore. Le precedenti inchieste si erano concentrate o sulla totalità delle importazioni di fogli di PET (1989) o su specifici segmenti dell'industria di fogli di PET, più precisamente sui cosiddetti «fogli sottili» (1991) e sulle pellicole video (1996). Nel presente procedimento, le denunce contenevano prove documentali che giustificavano l'inclusione dell'intera gamma di spessori dei fogli di PET in un unico prodotto. L'inchiesta, avviata quindi su tale base, ha successivamente confermato che i fogli di PET di vari spessori costituivano un unico prodotto, come precedentemente esposto.

2. **Prodotto simile**

- (23) È risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sui mercati interni dell'India e della Corea, quelli esportati dall'India e dalla Corea nella Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi usi. Si è pertanto concluso che essi costituiscono un prodotto simile, ai sensi del regolamento di base.

C. **CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI DELL'INDIA E DELLA COREA**

- (24) In considerazione del numero elevato di esportatori tanto dell'India quanto della Corea, la Commissione ha deciso di procedere a campionamenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di selezionare un campione per ciascuno dei paesi interessati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire informazioni essenziali sulla loro produzione, sulle loro vendite interne e sulle loro esportazioni nel periodo dell'inchiesta, comunicando inoltre i nomi e le attività di tutte le società collegate. Alle società è stato anche chiesto di segnalare l'eventuale intenzione di chiedere un margine di dumping individuale.
- (25) 12 produttori esportatori hanno presentato indicazioni relative alle vendite all'esportazione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta esprimendo la volontà di far parte del campione. La selezione dei campioni è stata effettuata di concerto e con l'approvazione delle parti interessate. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Per i campioni sono stati selezionati i seguenti produttori esportatori («produttori esportatori inseriti nel campione/nei campioni»):

India

- Ester Industries Limited, Nuova Delhi
- Gareware Polyester Limited, Bombay
- Flex Industries Limited, Noida
- Jindal Polyester Limited, Nuova Delhi.

Corea

- Toray Saehan Inc./Saehan Ind. Inc., Seoul
- Kolon Industries Inc., Kwacheon
- SKC Co. Ltd, Seoul.

- (26) Tanto per l'India quanto per la Corea, il volume delle esportazioni effettuate nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta dai produttori esportatori inseriti nei campioni rappresentava circa il 90 % del totale delle esportazioni di fogli di PET effettuate da questi paesi nella Comunità durante lo stesso periodo.
- (27) Ad eccezione di un produttore esportatore, tutte le società che hanno espresso la volontà di far parte dei campioni hanno anche chiesto il calcolo di un margine individuale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, nel caso in cui non fossero state selezionate per far parte dei campioni. Tuttavia, per queste società che hanno collaborato non è stato possibile stabilire margini di dumping individuali poiché l'analisi individuale sarebbe stata eccessivamente gravosa e avrebbe compromesso il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'inchiesta.

D. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale

- (28) Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito per ciascuno dei produttori esportatori inclusi nei campioni se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in questione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite rappresentassero più del 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità.
- (29) È stato successivamente accertato se in totale le vendite interne di ciascun tipo di prodotto rappresentassero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo effettuate per l'esportazione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e fossero pertanto rappresentative.
- (30) Per i tipi di prodotto per i quali era soddisfatta la condizione del 5 %, è stato esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Allorché, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite interne effettuate a prezzi superiori al costo unitario rappresentava almeno l'80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettiva-

mente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto per i quali in percentuale il volume delle vendite remunerative non superava l'80 % ma non era inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite interne remunerative.

- (31) Per i tipi di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate nel corso di normali operazioni commerciali era inferiore al 5 % del volume esportato nella Comunità, o il cui volume di vendite interne remunerative era inferiore al 10 %, le vendite interne sono state considerate insufficienti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, e non se ne è pertanto tenuto conto. In tali casi, ove possibile, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi applicati da altri produttori del paese interessato per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Quando, per un determinato tipo di prodotto, né il produttore esportatore in questione, né altri produttori esportatori che hanno collaborato nel paese in esame avevano sufficienti vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di produzione sostenuti dal produttore esportatore interessato per il tipo di prodotto esportato in questione, maggiorati di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Le SGAV sono state stabilite in base alle vendite interne rappresentative del prodotto simile, mentre il profitto è stato stabilito in riferimento alle vendite interne effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali.

b) Prezzo all'esportazione

- (32) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di fogli di PET erano state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.
- (33) Quando le vendite all'esportazione erano state effettuate a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti da quell'importatore tra l'importazione e la rivendita e di un congruo margine di profitto. Quest'ultimo elemento è stato valutato sulla base del profitto ottenuto da importatori indipendenti del prodotto in esame.

- c) *Confronto*
- (34) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- d) *Margini di dumping*
- i) *Margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nei campioni*
- (35) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale. Ogniqualevolta si è rilevato che gli andamenti dei prezzi all'esportazione erano sensibilmente diversi in funzione dei diversi acquirenti, regioni o periodi e se con il metodo di cui sopra non era possibile valutare correttamente il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole operazioni con la Comunità.
- ii) *Margine di dumping per le società che hanno collaborato, che non sono state incluse nei campioni, ma che hanno chiesto un trattamento individuale*
- (36) La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nei campioni è stata applicata ai produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nei campioni.
- iii) *Margine di dumping per le società che non hanno collaborato*
- (37) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (38) Tenendo conto dell'elevato livello di collaborazione in entrambi i paesi interessati dall'inchiesta, è stato deciso di fissare in ciascun paese il margine di dumping residuo al livello stabilito per il produttore esportatore con il margine di dumping più elevato. Si è adottato questo criterio in quanto non c'è ragione di ritenere che un produttore esportatore di uno dei paesi interessati che non ha collaborato abbia praticato un livello di dumping inferiore rispetto a un produttore esportatore dello stesso paese che ha collaborato.
- per un'insufficiente rappresentatività. Il prezzo dei modelli venduti da altri produttori esportatori inclusi nel campione ha potuto essere utilizzato solo per un numero limitato di modelli, soprattutto a causa della mancanza di modelli identici. Per i restanti modelli, il valore normale è stato costruito.
- (40) Tre dei quattro produttori esportatori dell'India inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento dei costi delle loro materie prime pari all'importo delle sovvenzioni ricevute sulle esportazioni a titolo del credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme = DEPB) post-esportazione (cfr. seguenti considerando 49 e 50). Non è stato possibile concedere questo adeguamento poiché si è rilevato che i documenti contabili delle società (nei quali i costi delle materie prime erano contabilizzati nel loro pieno valore d'acquisto, senza i benefici del DEPB) riflettevano i costi di produzione e vendita del prodotto. Nel contempo, l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base contempla solo adeguamenti che incidano sulla comparabilità dei prezzi. Poiché il DEPB non ha inciso sulla comparabilità dei prezzi (cfr. seguenti considerando 49 e 50), non vi è una base giuridica che giustifichi un adeguamento dei costi pari all'importo del DEPB.
- (41) Un produttore esportatore ha affermato che, per uno stabilimento, i costi di produzione sostenuti non esprimevano adeguatamente i costi connessi alla produzione, questi infatti erano stati sopravvalutati a causa di un basso livello di utilizzazione degli impianti. In questo caso non è stato possibile concedere adeguamenti, poiché si è rilevato che il basso indice di utilizzazione degli impianti non era dovuto ad investimenti in nuove linee di produzione e pertanto non corrispondeva alla situazione contemplata all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- b) *Prezzo all'esportazione*
- (42) Per determinare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari dell'India, i servizi della Commissione hanno seguito le procedure e i metodi illustrati ai precedenti considerando 32 e 33.
- c) *Confronto*
- (43) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché nelle spese di imballaggio, nei costi del credito e nelle commissioni.
- i) *Imposte indirette*
- (44) Un produttore esportatore inserito nel campione ha chiesto un adeguamento al valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto delle imposte sulle vendite (imposte riscosse dalle autorità regionali indiane) pagate sulle vendite interne. Per qualche mese, durante il periodo dell'inchiesta, la società in questione era stata esentata dalle imposte sulle vendite. Tale esenzione è

2. India

a) Valore normale

- (39) Per circa la metà dei modelli, non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno dai produttori esportatori inclusi nel campione per stabilire il valore normale a causa di una carenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali o

concessa alle società che investono nella regione interessata. Il produttore esportatore ha richiesto un adeguamento pari all'intero importo delle imposte sulle vendite addebitate ai propri acquirenti e versate alle autorità regionali durante il periodo dell'inchiesta diviso per le vendite interne complessive realizzate durante il periodo dell'inchiesta. Tale adeguamento avrebbe poi dovuto essere applicato a tutte le vendite interne realizzate durante il periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che su queste fossero state pagate imposte sulle vendite o meno. La richiesta di un adeguamento anche per le operazioni commerciali per le quali non erano state versate imposte sulle vendite era giustificata dal fatto che, stando al produttore esportatore, le imposte sulle vendite erano state pagate in modo implicito effettuando investimenti nella regione.

- (45) È stato appurato che, durante il periodo dell'inchiesta, la società era stata effettivamente esentata dal pagamento delle imposte sulle vendite per qualche mese e aveva pagato tali imposte per il resto del periodo dell'inchiesta. Per le operazioni commerciali totalmente esentate dalle imposte sulle vendite, non è stato possibile apportare adeguamenti, poiché le imposte in questione non «gravano sul prodotto simile» venduto sul mercato interno dell'India. Nei casi delle operazioni commerciali per le quali era stato accertato il pagamento di imposte sulle vendite e per le quali, in linea di principio, era giustificato un adeguamento, si è rilevato che i prezzi delle vendite interne forniti dalla società erano già al netto delle imposte sulle vendite in questione e quindi non è stato necessario apportare ulteriori adeguamenti.

ii) Stadio commerciale

- (46) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Non è stato possibile concedere tale adeguamento poiché la società non ha potuto dimostrare che il prezzo all'esportazione fosse ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che ciò avesse un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Più precisamente: secondo quanto asserito, esistevano, tanto sul mercato all'esportazione che su quello interno, due diversi stadi commerciali, ma non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi dei venditori appartenenti ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India.
- (47) Un altro produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che gli operatori commerciali della Comunità avevano acquistato quantitativi più consistenti rispetto agli operatori commerciali nazionali, pertanto i prezzi di vendita sul mercato interno erano più elevati e ciò giustificava un adeguamento per stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tale adeguamento non è stato concesso, poiché la società non ha potuto dimostrare che esisteva una differenza nelle funzioni svolte dalle diverse categorie di operatori commerciali assertivamente esistenti.

iii) Conversione valutaria

- (48) Un produttore esportatore incluso nel campione ha presentato due richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base: i) la conversione dei prezzi all'esportazione in rupie indiane al tasso di cambio del giorno del pagamento; ii) un adeguamento per conversione valutaria, nel caso in cui la prima richiesta fosse respinta. La prima richiesta non è stata accolta, poiché l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), non prevede un adeguamento per le variazioni dei cambi che si verificano dopo la data della vendita. La seconda richiesta è stata anch'essa respinta poiché, durante il periodo dell'inchiesta, non si erano verificate sensibili variazioni dei cambi tra le valute della Comunità e la rupia indiana.

iv) Altri adeguamenti

- (49) Tutti i produttori esportatori indiani inclusi nel campione hanno richiesto un adeguamento sui prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per il credito di dazi d'importazione (DEPB) post-esportazione. Durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori di fogli di PET dell'India potevano usufruire di crediti a titolo del DEPB per l'esportazione del prodotto in esame. Per i fogli di PET metallizzati, l'aliquota, che nel periodo 1° aprile 1999-28 febbraio 2000 era del 20 %, successivamente è stata mantenuta al 20 %, ma con un massimale di 85 rupie per kg. Per tutti gli altri tipi di fogli di PET, i crediti, che nel periodo 1° aprile 1999-28 febbraio 2000, erano pari al 19 % del valore fob delle operazioni di vendita all'esportazione del prodotto in esame, successivamente sono stati portati al 15 %. I crediti ricevuti durante il periodo dell'inchiesta potevano essere utilizzati per compensare i dazi doganali normalmente dovuti sulle importazioni di ogni tipo di merce o essere liberamente venduti ad altre società. Occorre notare che le merci importate in esenzione da dazi potevano essere vendute sul mercato interno o utilizzate in qualunque altro modo, senza che il loro utilizzo fosse limitato alla produzione del prodotto esportato.
- (50) Va notato che in una precedente inchiesta antisovvenzioni ⁽¹⁾, riguardante lo stesso prodotto, la Commissione aveva appurato che il DEPB rappresentava una sovvenzione all'esportazione. I produttori esportatori non hanno dimostrato che la sovvenzione ottenuta a titolo del DEPB post-esportazione avesse inciso sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti avessero pagato prezzi differenti sul mercato interno in conseguenza dei benefici del DEPB. La richiesta è stata pertanto respinta. Tuttavia, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Pertanto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, le sovvenzioni all'esportazione coperte dal dazio compensativo in vigore sono detratte dal dazio antidumping.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2597/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India.

d) *Margine di dumping*

- (51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.
- (52) Per due produttori esportatori inclusi nel campione è stato rilevato che i prezzi all'esportazione variavano in funzione dell'acquirente, del periodo e della regione. Tuttavia, poiché, per tipo di prodotto, il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha consentito di valutare correttamente la portata delle pratiche di dumping, i margini di dumping per queste società sono stati calcolati come precedentemente illustrato.
- (53) Il margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione e per le società che non hanno collaborato è stato calcolato seguendo il metodo descritto ai precedenti considerando 36, 37 e 38.
- (54) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nel campione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Ester Industries Limited	71,0 %
Flex Industries Limited	48,3 %
Gareware Polyester Limited	69,5 %
Jindal Polyester Limited	10,6 %
Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione	55,0 %
Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato	71,0 %

3. **Corea**a) *Questione relativa alla struttura societaria*

- (55) Uno dei produttori esportatori coreani inclusi nel campione ha chiesto che, nel suo caso, il calcolo del dumping e del pregiudizio fosse limitato agli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta. La richiesta si basava sul fatto che, quattro mesi prima della fine del periodo dell'inchiesta, il controllo della divisione fogli di PET del produttore esportatore in questione era passato ad una joint venture composta dalla società stessa e da una società giapponese. Di conseguenza la strategia commerciale dell'attività (compresa la politica dei prezzi) era sensibilmente cambiata.
- (56) Sulla base delle informazioni presentate riguardo alla composizione della proprietà e alla natura dell'attività, la

Commissione ha rilevato che la società giapponese era un'importante azionista della società coreana prima ancora della creazione della joint-venture e che i beni di produzione della joint-venture riguardanti il prodotto in esame erano gli stessi impiegati dalla precedente società coreana. È stato inoltre notato che la joint-venture aveva continuato a vendere il prodotto in esame sotto il marchio di fabbrica del precedente produttore esportatore. Non vi erano prove di un cambiamento evidente nella politica dei prezzi nel periodo dell'inchiesta e dopo la creazione della joint-venture. Si è pertanto concluso che, nei fatti, la joint-venture era una continuazione della precedente attività e che i dati da utilizzare erano quelli relativi all'intero periodo dell'inchiesta.

b) *Valore normale*

- (57) Per la grande maggioranza dei tipi, i valori normali sono stati calcolati in base al prezzo delle vendite interne. Laddove, per un determinato modello, non era possibile utilizzare i prezzi interni per il calcolo del valore normale, i valori normali sono stati costruiti, poiché non è stato possibile reperire vendite interne di modelli identici effettuate da altri produttori esportatori inclusi nel campione. Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno indicato quali operazioni commerciali interne talune vendite effettuate a produttori coreani che alla fine hanno esportato il prodotto lavorato. È stato asserito che tali vendite dovevano essere trattate come vendite interne poiché erano destinate al consumo sul mercato interno. Tuttavia, tali vendite erano soggette ad accordi amministrativi, specifici delle vendite all'esportazione. Esse non erano soggette ad imposte sulle vendite interne, erano sovente fatturate in dollari USA e pagate con lettera di credito, erano soggette ad accordi sulla restituzione dei dazi (trasferibili) e, nei documenti contabili della società, erano solitamente classificate come vendite locali all'esportazione. Per tali motivi, non era possibile ritenere che tali vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali o che esse consentissero un valido confronto, pertanto le vendite in questione non sono state tenute in considerazione per la determinazione del valore normale.

c) *Prezzo all'esportazione*

- (58) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione esportano parte del prodotto in esame nella Comunità tramite importatori collegati nella Comunità. Uno di questi importatori collegati sottopone i fogli di base importati a trasformazione. Con la trasformazione effettuata mediante vari processi, l'importatore collegato aggiunge al prodotto un notevole valore ad un costo considerevole. Data la complessità della trasformazione, sarebbe stato difficile giungere con un buon livello di precisione ad un prezzo all'esportazione costruito. Tuttavia, poiché le vendite all'esportazione ad importatori indipendenti della Comunità rappresentavano circa il 63 % delle vendite effettuate da questo produttore esportatore incluso nel campione, si è considerato che tali operazioni commerciali verso importatori indipendenti fossero rappresentative e si è deciso di stabilire il prezzo all'esportazione esclusivamente sulla base di queste esportazioni ad importatori indipendenti.

d) *Confronto*

(59) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché nelle spese di imballaggio e nei costi del credito.

i) *Fluttuazione dei tassi di cambio*

(60) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto un adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, per le sensibili fluttuazioni nel tasso di cambio won coreano/euro e won coreano/dollaro USA registrate negli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta. La richiesta è stata ritenuta giustificata e per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione è stato effettuato un adeguamento.

ii) *Restituzione dei dazi*

(61) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento del valore normale che tenesse conto delle restituzioni del dazio all'importazione ricevute a titolo del sistema nazionale di restituzione dei dazi. A giustificazione della richiesta, è stato segnalato che gli oneri all'importazione gravavano sul prodotto simile quando consumato nel paese esportatore, ma erano restituiti quando il prodotto in esame era venduto all'esportazione. Le richieste si riferivano ad una media di dazio restituito per chilogrammo esportato.

(62) L'adeguamento richiesto non ha potuto essere concesso per intero.

(63) A tale proposito, va osservato quanto segue. I produttori esportatori avevano due fonti di approvvigionamento per le loro principali materie prime: le importazioni e l'acquisto sui mercati interni. È stato rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione non potevano determinare quali partite di materie prime fossero incorporate in una determinata produzione di fogli di PET e non potevano neanche indicare quali dazi fossero attribuibili alle vendite all'esportazione o alle vendite interne. Il sistema nazionale di restituzione dei dazi consentiva di imputare le esportazioni a fronte di un certificato di importazione valido comprovante il pagamento del dazio. È stato altresì rilevato che il dazio pagato (per chilogrammo) variava considerevolmente per uno stesso tipo di materia prima, conseguentemente alle variazioni del prezzo di mercato, alle fluttuazioni valutarie e alle quantità di input locali incorporati nelle materie prime consegnate ai produttori.

(64) Per determinare in quale misura potesse essere riconosciuta la restituzione dei dazi, si è proceduto nel modo seguente. I produttori esportatori possono chiedere alle autorità doganali e fiscali nazionali una restituzione dei dazi a fronte di una prova di esportazione e, da operatori economici razionali, cercano di massimizzare le restituzioni dei dazi chiedendo la restituzione ai livelli di dazio più elevati. Di fatto ciò significa attribuire alle vendite interne, innanzitutto tutte le materie prime di produzione nazionale, e poi tutte le materie prime

importate con le aliquote di dazio più basse. Quindi, l'adeguamento per restituzione dei dazi è stato calcolato tenendo conto di questa situazione.

(65) Per tutti i casi, gli importi richiesti sono risultati più elevati degli importi di dazio che gravavano sul prodotto simile nel mercato interno, determinati secondo il metodo sopra illustrato, e gli adeguamenti sono stati adattati di conseguenza.

e) *Margine di dumping*

(66) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato di ciascun tipo corrispondente.

(67) Un produttore esportatore incluso nel campione ha segnalato che i suoi prezzi erano variati in funzione dell'acquirente e del periodo. Una seconda società ha segnalato che i suoi prezzi erano variati in funzione dell'acquirente, del periodo e della regione. Per una di queste società è stato rilevato che il metodo del confronto tra medie ponderate non consentiva di valutare correttamente l'importo del dumping e pertanto il margine di dumping per questa società è stato calcolato sulla base di un confronto della media ponderata del valore normale con i prezzi di ogni singola operazione di vendita nella Comunità. Per l'altra società, il metodo del confronto tra medie ponderate ha consentito di valutare correttamente l'importo del dumping e pertanto il margine di dumping è stato valutato in questo modo.

(68) Nel caso della Corea è stato ritenuto opportuno attribuire alle società che non hanno collaborato il margine di dumping più elevato accertato.

(69) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Kolon Industries Limited	3,5 %
SKC Industries Limited	12,4 %
Toray Saehan Industries	3,5 %
Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione	7,8 %
Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato	12,4 %

E. **INDUSTRIA COMUNITARIA**1. **Produzione comunitaria**

(70) Nella Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da: — tre operatori, la DuPont Teijin Films, la Mitsubishi Polyester Films e la Nuroll SpA, che hanno presentato la denuncia e hanno collaborato nell'inchiesta («i denunzianti che hanno collaborato»),

- un operatore, la Fapack, che è tra i denunzianti, ma che, pur appoggiando il procedimento, si è limitato a fornire informazioni di base,
- altri operatori, la 3M, l'Agfa Gevaert e la Kodak Eastman Ltd, che non sono tra i denunzianti, che hanno fornito alcune informazioni di base, senza però compilare il questionario in ogni sua parte, ma che non si sono opposti al procedimento, e
- un operatore, la Toray Plastics Europe SA, che ha risposto solo in veste di importatore collegato e non di produttore comunitario.

- (71) La Commissione ha valutato se si potesse ritenere che le società di cui sopra costituissero la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (72) La Toray Plastics Europe è risultata collegata, dal dicembre 1999, ad un produttore esportatore che ha collaborato, la Toray Saehan Industries. La stessa Toray Plastics Europe ha rifiutato di collaborare in relazione alle proprie attività di produzione nella Comunità e alle vendite dei prodotti di sua produzione. Data la relazione della società in questione con il produttore esportatore e la mancanza di collaborazione, le risultanze sono state elaborate sulla base dei fatti disponibili. Si è pertanto stabilito in via provvisoria di considerare questo operatore non interessato dalle conseguenze negative del dumping pregiudizievole rilevato. Questa società non dovrebbe dunque essere considerata un produttore comunitario.
- (73) Per nessun'altra delle società precedentemente citate sono state rilevate importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che, ad eccezione della Toray Plastics Europe, tutti gli operatori di cui sopra sono produttori comunitari e costituiscono quindi la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

- (74) I tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché realizzano più del 70 % della produzione comunitaria complessiva di fogli di PET. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (75) L'imposizione di dazi compensativi provvisori e definitivi sui fogli di PET originari dell'India⁽¹⁾ è stata posta in atto durante il periodo dell'inchiesta, 1° aprile 1999-31 marzo 2000, ed è pertanto pertinente per l'analisi delle tendenze in materia di valutazione del pregiudizio.

⁽¹⁾ Con il regolamento (CE) n. 1810/1999 della Commissione, confermato dal regolamento (CE) n. 2597/1999.

2. Consumo comunitario

- (76) Il consumo apparente della Comunità è stato calcolato sulla base:
- di informazioni inerenti al volume delle vendite realizzate nella Comunità, fornite dall'industria comunitaria, da altri produttori comunitari che hanno collaborato e dai produttori esportatori che hanno collaborato,
 - di informazioni Eurostat e del regolamento (CE) n. 1810/1999 in relazione ai produttori esportatori dei paesi interessati che non hanno collaborato e alle importazioni originarie di paesi terzi, e
 - del regolamento (CE) n. 1810/1999 e delle informazioni fornite nella denuncia, utilizzati, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base, in relazione alle vendite effettuate nella Comunità dalla Toray Plastics Europe la quale, come accennato, ha collaborato solo in veste di importatore collegato e non come produttore comunitario.
- (77) La produzione vincolata, che nel periodo dell'inchiesta era superiore alle 75 000 t, non è stata presa in considerazione per il calcolo del consumo comunitario, dal momento che tale produzione non è venduta sul mercato libero come fogli di PET, ma è ulteriormente lavorata e venduta sul mercato in forma di prodotti finali diversi dai fogli di PET e per i quali il prodotto in esame costituisce solo uno dei componenti. Le vendite di fogli di PET prodotti per e utilizzati sul mercato vincolato non erano in concorrenza con le vendite di fogli di PET prodotti per e venduti sul mercato non vincolato e pertanto era improbabile che fossero soggette agli effetti delle importazioni oggetto di dumping.
- (78) A tale riguardo, nel consumo comunitario non sono stati inclusi i fogli di PET usati eccezionalmente con finalità vincolate dall'industria comunitaria fino al 1998, mentre sono state incluse alcune vendite effettuate da produttori vincolati sul mercato non controllato.
- (79) In base a tali elementi, si è rilevato che il consumo comunitario apparente di fogli di PET è aumentato del 36 % circa, passando cioè dalle 183 923 t del 1996 a 249 544 t nel periodo dell'inchiesta. La crescita è stata particolarmente sensibile tra il 1996 e il 1997, quando si sono raggiunte le 212 845 t, e tra il 1998 e il 1999, quando da 216 729 t si è passati a 241 188 t, ed è proseguita fino al periodo dell'inchiesta, quando si sono raggiunte le 249 544 t. La crescita del mercato comunitario, che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata del 36 %, è attribuibile al fortissimo sviluppo di talune utilizzazioni finali, quali l'imballaggio o altre applicazioni industriali.

3. Importazioni in esame

a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (80) Alcuni produttori esportatori coreani hanno affermato che le importazioni originarie della Corea non avrebbero dovuto essere cumulate con le importazioni originarie dell'India, essendo le condizioni di concorrenza tra le importazioni originarie di questi due paesi diverse, tanto a causa dei prezzi in media più elevati delle importazioni di fogli di PET originari della Corea, quanto per il fatto che i produttori esportatori dell'India avevano beneficiato di sovvenzioni nazionali e regionali all'esportazione, come concluso dal regolamento (CE) n. 1810/1999 e confermato dal regolamento (CE) n. 2597/1999.
- (81) La Commissione ha esaminato queste obiezioni, tenendo conto delle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. I margini di dumping sono risultati superiori al livello de minimis fissato all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni originarie di entrambi i paesi non era trascurabile.
- (82) Quanto alle condizioni di concorrenza, come precedentemente accennato, i fogli di PET importati dai due paesi interessati sono risultati tra loro simili da tutti i punti di vista e sono risultati anche simili ai fogli di PET prodotti e venduti nella Comunità. I volumi delle importazioni originarie dei due paesi interessati erano consistenti e, per entrambi i paesi, hanno fatto osservare un incremento tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, anche le relative quote di mercato sono aumentate. Inoltre, tanto i prezzi della Corea quanto quelli dell'India si sono sensibilmente ridotti a partire dal 1996, risultando in entrambi i casi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, benché le vendite fossero effettuate tramite canali commerciali uguali o simili e con condizioni commerciali simili.
- (83) Quanto all'obiezione relativa alle sovvenzioni alle esportazioni nazionali e regionali di cui hanno beneficiato i produttori esportatori dell'India, inoltre, occorre notare che la Commissione ha stabilito che le condizioni di concorrenza erano simili per le importazioni originarie in entrambi i paesi, in termini di prezzi e di canali e condizioni commerciali. Il fatto che i produttori esportatori dell'India abbiano beneficiato di sovvenzioni non è rilevante nel presente contesto e, in ogni caso, nel 1999 sono stati imposti dazi compensativi al fine di compensare l'importo delle sovvenzioni accertate durante quella inchiesta.
- (84) La valutazione cumulativa delle importazioni originarie dei paesi interessati appare appropriata anche in considerazione delle condizioni di concorrenza esistenti tanto tra le importazioni in esame quanto tra tali importazioni e il prodotto simile comunitario.

- (85) Per tali motivi, è stato concluso provvisoriamente che è opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati.

b) Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

- (86) Il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato dell'83 %, passando dalle 27 624 t del 1996 a 50 590 t nel periodo dell'inchiesta, contro un aumento del consumo comunitario apparente pari al 36 %. Le importazioni in esame sono aumentate sensibilmente tra il 1996 e il 1997, passando da 27 624 a 40 344 t, e hanno continuato a crescere nel 1998 raggiungendo le 46 793 t. Tali importazioni, nel 1999, hanno raggiunto le 48 067 t e sono aumentate ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta.
- (87) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta di circa 5 punti percentuali: dal 15,0 % al 20,3 %. Tra il 1996 e il 1997 la quota di mercato è passata dal 15,0 % al 19,0 % e nel 1998 è cresciuta ancora, raggiungendo il 21,6 %. Tra il 1998 e il 1999, la quota di mercato è leggermente diminuita ed è scesa al 19,9 %, in conseguenza dell'istituzione di dazi compensativi sulle importazioni originarie dell'India, ed è aumentata di nuovo verso il periodo dell'inchiesta raggiungendo il 20,3 %.

c) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

i) Evoluzione dei prezzi

- (88) Secondo i dati forniti da Eurostat, i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati sono diminuiti di circa il 50 % nel periodo considerato, scendendo cioè da 3 411 EUR/t a 1 692 EUR/t. Tra il 1996 e il 1997 i prezzi sono scesi a 2 516 EUR/t, con una contrazione del 26 %, e hanno continuato a scendere nel 1998 e nel 1999, quando hanno raggiunto 1 670 EUR/t per poi mantenersi relativamente stabili, anche con una leggera crescita, nel periodo dell'inchiesta a 1 692 EUR/t.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (89) È stato esaminato se, durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori dei paesi interessati avessero praticato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.
- (90) Per ciascun tipo di fogli di PET, conformemente alla definizione fornita precedentemente sotto B.1, sono state messe a confronto la media ponderata dei prezzi all'esportazione e la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, nei due casi praticati ad acquirenti indipendenti. Nel caso di importazioni effettuate tramite società collegate, sono stati utilizzati i prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente.

- (91) Quando opportuno, ai prezzi di vendita applicati dai produttori esportatori ad acquirenti indipendenti sono stati apportati adeguamenti per i costi di trasporto, di movimentazione e per gli oneri all'importazione, in modo da ottenere un livello franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Anche i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati adeguati, quando opportuno, per ottenere un livello franco fabbrica.
- (92) I produttori esportatori dell'India hanno chiesto un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale. Essi hanno asserito che, mentre le loro vendite di fogli di PET nella Comunità erano destinate per la maggior parte a grossisti, l'industria comunitaria vendeva in prevalenza direttamente a utilizzatori di fogli di PET. Pertanto, essi chiedevano che il confronto finalizzato alla determinazione della sottoquotazione dei prezzi fosse effettuato tra prezzi allo stesso stadio commerciale.
- (93) Dall'inchiesta è emerso che, riguardo alle vendite dell'industria comunitaria, il prezzo medio di vendita ai distributori o ai trasformatori, cioè agli utilizzatori, non dipende dal tipo di acquirente, ma dai volumi acquistati. In effetti, i prezzi ai grossisti sono talvolta più elevati dei prezzi praticati agli utilizzatori, perché questi ultimi acquistano quantità superiori ottenendo così uno sconto. È stato anche rilevato che questi due stadi commerciali non sono chiaramente separati, poiché alcune tra le maggiori società operano tanto da grossisti quanto da utilizzatori. Inoltre, non sono emerse chiare differenze di prezzo tra i due stadi, né per i prezzi di vendita dell'industria comunitaria, né per quelli dei produttori esportatori poiché, come accennato precedentemente, nel sistema di fissazione dei prezzi, le quantità acquistate sembrano essere un fattore più importante dello stadio commerciale. Infine, e contrariamente a quanto asserito dai produttori esportatori dell'India, l'inchiesta ha mostrato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame anche a grossisti e distributori e non solo ad utilizzatori. Su tale base si è concluso che non vi erano motivi per concedere ai produttori esportatori dell'India adeguamenti per differenze relative allo stadio commerciale.
- (94) Su questa base, i margini di sottoquotazione accertati per paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:
- Corea: dal 16,4 % al 37,9 %, con una media ponderata del 21,9 %,
 - India: dal 36,7 % al 49,1 %, con una media ponderata del 41,7 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (95) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

a) Capacità produttiva, produzione effettiva e indice di utilizzazione degli impianti

- (96) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria, misurata in tonnellate che possono essere prodotte annualmente, è aumentata del 37 % circa, passando da 126 594 t a 173 537 t. Occorre notare che nel 1998 e nel 1999 si è verificato un notevole incremento della capacità. Tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta, la capacità si è tenuta stabile.
- (97) La produzione effettiva dell'industria comunitaria è aumentata del 27 % nel periodo considerato, passando dalle 109 028 t del 1996 a 138 216 t nel periodo dell'inchiesta. Il costante aumento verificatosi tra il 1996 e il 1998, quando sono state raggiunte le 118 190 t, è continuato tra il 1998 e il 1999 (fino a 132 385 t), in coincidenza con l'istituzione delle misure compensative, ed è nuovamente ripreso fino a 138 216 t durante il periodo dell'inchiesta, periodo in cui è diventata operativa la nuova capacità produttiva installata dall'industria comunitaria nel 1998 e nel 1999.
- (98) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, l'indice di utilizzazione degli impianti si è ridotto ed è passato dall'86,1 % del 1996 al 79,6 % del periodo dell'inchiesta. Tale indice si è ridotto soprattutto tra il 1997 e il 1998 (dall'84,6 % al 73,9 %) ed è poi risalito nel 1999, al 77,1 %, e nel periodo dell'inchiesta, fino al 79,6 %.

b) Scorte

- (99) Nel periodo considerato, il livello delle scorte dell'industria comunitaria è rimasto relativamente stabile, passando dalle 15 077 t del 1996 a 14 916 t nel periodo dell'inchiesta, benché, se espresso in percentuale della produzione, esso sia diminuito dal 13,8 % del 1996 al 10,8 % del periodo dell'inchiesta.

c) Volume delle vendite e quota di mercato della produzione

- (100) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria, in crescita costante tra il 1996 e il 1998 (da 87 549 t a 96 542 t), ha fatto osservare un notevole aumento nel 1999, fino a 106 834 t, e ha continuato a crescere durante il periodo dell'inchiesta (109 675 t). Occorre tuttavia notare che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 25 % circa, il consumo comunitario è cresciuto circa del 36 % ed il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato dell'83 %.

- (101) Tale andamento deve essere analizzato tenendo conto del fatto che, di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dell'India e della Corea, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume di vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di

vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività. La maggior parte dei produttori comunitari ha ridotto i propri prezzi di vendita a partire dal 1997 nel tentativo di conservare, o anche di incrementare, il volume delle vendite e raggiungere così il volume minimo di produzione necessario a coprire i costi fissi.

- (102) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, si è osservata una riduzione della corrispondente quota del mercato comunitario, che dal 47,6 % è passata al 44 %. Tale quota è scesa, tra il 1996 e il 1997, dal 47,6 % al 43,8 %, per risalire al 44,5 % nel 1998 e ridiscendere, nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta, fino al 44 %. A tale proposito, si rammenti che la crescita del mercato comunitario dei fogli di PET tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata di circa il 36 % e che, nello stesso periodo, la quota di mercato detenuta dalle importazioni in esame è aumentata di circa 5 punti percentuali.

d) *Crescita*

- (103) Come precedentemente indicato, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 36 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 25 % circa e il volume delle importazioni in esame dell'83 %. L'andamento positivo del mercato e la diminuzione delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati non si sono tradotti per l'industria comunitaria in un aumento della quota di mercato. Al contrario, la quota di mercato dell'industria comunitaria, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, si è ridotta dal 47,6 % al 44 %, mentre, nello stesso periodo, la quota delle importazioni in esame è aumentata di circa 5 punti percentuali. L'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare pienamente della crescita del mercato.

e) *Prezzi di vendita dei fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria*

- (104) La media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria si è ridotta, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, da 4 212 EUR/t a 2 769 EUR/t, cioè di circa il 34 %. I prezzi sono scesi in modo consistente tra il 1996 e il 1997, da 4 212 EUR/t a 3 604 EUR/t, hanno avuto una drastica contrazione nel 1998 e nel 1999, fino a 2 830 EUR/t, e hanno continuato a diminuire nel periodo dell'inchiesta raggiungendo il livello di 2 769 EUR/t. Occorre notare che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria hanno seguito lo stesso andamento di quelli delle importazioni in esame e che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria non ha potuto incrementare i propri prezzi di vendita, nonostante, come si vedrà in appresso, sin dal 1998, abbia registrato perdite sulle vendite della propria produzione di fogli di PET.

f) *Occupazione*

- (105) Il livello dell'occupazione dell'industria comunitaria durante il periodo considerato è diminuito dell'11 %: dai 2 165 addetti del 1996 si è passati a 1 921 addetti nel periodo dell'inchiesta.

g) *Produttività*

- (106) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria connessa alla produzione di fogli di PET, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, è aumentata del 27 % circa, passando dalle 68 t per addetto del 1996 a circa 87 t per addetto durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento maggiore si è verificato tra il 1997 e il 1998, quando da 70 t per addetto si è passati a 72 t per addetto, e tra il 1998 e il 1999, quando sono state raggiunte le 81 t per addetto. La produttività è ulteriormente aumentata durante il periodo dell'inchiesta e ha raggiunto circa 87 t per addetto.

h) *Salari*

- (107) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il salario medio per addetto è aumentato del 21 %, passando cioè dai 42 000 EUR del 1996 a circa 51 000 EUR durante il periodo dell'inchiesta e seguendo quindi lo stesso andamento della produttività.

i) *Investimenti*

- (108) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti dell'industria comunitaria si sono ridotti nel complesso e sono passati dai 94 milioni di EUR del 1996 a circa 14 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Ciò si spiega con il fatto che l'industria comunitaria aveva deciso di investire in nuova capacità produttiva nel 1995/96, ma, a causa dei lunghi tempi richiesti per commesse di questo tipo, i nuovi impianti sono stati installati solo nel 1997 e nel 1998. Nel 1999 si è verificata una drastica contrazione del livello degli investimenti, che si è tenuto stabile nel periodo dell'inchiesta.

j) *Redditività*

- (109) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha subito un peggioramento tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La redditività dell'industria comunitaria, in termini di utili sulle vendite, tra il 1996 e il 1997, si è drasticamente ridotta, passando dal 13 % al 3 %. Nel 1998, l'industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite (circa -7 %). Tali perdite hanno raggiunto il livello di -13 % nel 1999 e si sono solo lievemente ridotte nel periodo dell'inchiesta (-11 %).
- (110) Occorre notare che la Commissione ha escluso dal calcolo della redditività dell'industria comunitaria per i fogli di PET tutti i costi connessi all'avviamento delle nuove linee di produzione e alle attività di ristrutturazione di cui sopra. Tali costi di avviamento e di ristrutturazione dell'industria comunitaria, nel 1998, erano ben superiori ai 50 milioni di EUR.

k) *Flusso di cassa*

- (111) L'andamento del flusso di cassa dell'industria comunitaria generato dalle attività di produzione dei fogli di PET è molto simile a quello della redditività. In effetti, il flusso di cassa è diminuito drasticamente, passando dai 100 milioni di EUR del 1996 a circa — 3 milioni di EUR nel 1999, con un leggerissimo miglioramento nel periodo dell'inchiesta.

l) *Utile sul capitale investito (ROI)*

- (112) L'utile sul capitale investito (ROI = return on investments), espresso come relazione tra i profitti netti dell'industria comunitaria relativi ai fogli di PET e il valore netto dei suoi investimenti, ha seguito l'andamento negativo della redditività precedentemente descritto: il ROI ha subito una drastica riduzione passando dal 21,2 % del 1996 al - 12,4 % nel 1999, con un lieve miglioramento verso il periodo dell'inchiesta (- 10,3 %).

m) *Capacità di reperire capitali*

- (113) Dall'inchiesta è emerso che, nel periodo considerato, l'industria comunitaria non è stata in grado di reperire capitali e che tale mancanza di capacità persisterà probabilmente anche in futuro, in considerazione della situazione finanziaria di questa industria, in particolare della sua attualmente scarsa redditività e dell'andamento negativo del flusso di cassa generato dalle sue attività di produzione di fogli di PET. A tale riguardo, occorre notare che, benché due delle tre società che costituiscono l'industria comunitaria appartengano a gruppi di società organizzati in modo globale e che hanno diversificato le proprie attività in settori diversi da quello dei fogli di PET, i centri di profitto relativi al prodotto in esame sono per molti aspetti entità separate con amministrazione e gestione proprie.

n) *Entità del margine di dumping*

- (114) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

o) *Ripresa dopo l'istituzione delle misure compensative*

- (115) Per quanto riguarda la potenziale ripresa dal pregiudizio che era stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, va notato che i dazi compensativi istituiti in via provvisoria nel luglio 1999 sulle importazioni originarie dell'India sono stati confermati nel dicembre 1999. Tuttavia, apparentemente l'industria comunitaria non ha ancora beneficiato degli effetti di queste misure.

5. Conclusioni sul pregiudizio

- (116) La valutazione dei suddetti fattori dimostra che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Per quanto, nel periodo considerato, l'industria comunitaria abbia registrato un incremento della produzione e del volume di vendite, tale incremento è stato comunque inferiore alla crescita

del consumo comunitario. Ciò si è tradotto in una perdita di quota di mercato nel corso del periodo considerato, perdita che avrebbe potuto essere anche più grave se l'industria comunitaria non avesse ridotto i propri prezzi di vendita del 34 % circa, a scapito della propria situazione finanziaria, cioè della redditività e del flusso di cassa generato dall'attività connessa ai fogli di PET. Entrambi questi fattori, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, hanno subito un forte deterioramento. In particolare, la redditività ha raggiunto un livello del - 11 %, quando in questo tipo di industria il 6 % è considerato il livello minimo di utili per finanziare gli investimenti e il settore della ricerca e sviluppo necessari a stare al passo con lo sviluppo tecnologico e le richieste del mercato. L'industria comunitaria ha anche dovuto ridurre dell'11 % la forza lavoro impiegata nel settore dei fogli di PET.

- (117) Ciò nonostante, al fine di restare competitiva in termini di produttività e di efficienza, l'industria comunitaria ha ristrutturato le proprie attività produttive per il prodotto in esame, installando nuove linee di produzione e smantellando alcune delle linee di produzione vecchie e meno efficienti. Le linee di produzione di fogli di PET di cui dispone attualmente l'industria comunitaria sono tra le più efficienti a livello mondiale.
- (118) Tenuto conto di quanto precede, si è dunque provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (119) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di fogli di PET oggetto di dumping originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati

- (120) Il sensibile incremento (83 %) del volume delle importazioni in esame, che dalle 27 624 t del 1996 è passato a 50 590 t nel periodo dell'inchiesta, e della relativa quota del mercato comunitario, che dal 15 % del 1996 è passata al 20,3 % nel periodo dell'inchiesta, insieme con la consistente sottoquotazione accertata (fino al 49 % nel periodo dell'inchiesta), hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare in termini di perdita di quota di mercato, di depressione e contenimento dei prezzi e di drastica riduzione della redditività che, a partire dal 1998, ha portato a perdite rilevanti (circa - 11 % nel periodo dell'inchiesta).

- (121) In realtà, come già precedentemente accennato, di fronte alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume delle vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività. La maggior parte dei produttori comunitari, a partire dal 1997, ha deciso di ridurre i propri prezzi di vendita nel tentativo di conservare, o anche di incrementare, il volume delle vendite e raggiungere così il volume minimo di produzione necessario a coprire i costi fissi. Questa strategia ha avuto chiari effetti negativi sulla redditività dell'industria comunitaria, che già tra il 1996 e il 1997 aveva registrato una flessione e che, a partire dal 1998, ha cominciato ad essere in perdita, in conseguenza della sensibilità ai prezzi del mercato dei fogli di PET e della notevole diminuzione dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati (pari al 40 % tra il 1996 e il 1998).
- (122) Allo stesso tempo, l'industria comunitaria non è riuscita a beneficiare della notevole crescita del mercato comunitario, che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è stata di circa il 36 %, contro un incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria pari solo al 25 %. Va notato che nello stesso periodo le importazioni originarie dei paesi interessati sono aumentate dell'83 % circa. Come già segnalato, però, se l'industria comunitaria non avesse ridotto i propri prezzi di vendita per portarli ai livelli di quelli delle importazioni in esame, calati del 50 % nel periodo considerato, la flessione della sua quota di mercato sarebbe stata più pronunciata.
- (123) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in esame, che, come dimostrato dalla notevole sottoquotazione dei prezzi rilevata, hanno aumentato il proprio volume e la propria quota di mercato grazie a prezzi bassi, abbia causato all'industria comunitaria una depressione dei prezzi con un conseguente deterioramento della situazione finanziaria.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni originarie di paesi terzi

- (124) In termini generali, a partire dal 1997, il volume e la quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi non interessati dall'attuale procedimento sono rimasti ad un livello inferiore rispetto a quelli delle importazioni in esame.
- (125) Più in particolare, nel periodo dell'inchiesta, al di là delle importazioni originarie dei paesi interessati, solo le importazioni originarie di altri due paesi, degli USA e del Giappone, detenevano una quota del mercato comunitario superiore al 2 %.
- (126) A tale proposito va notato che due dei produttori comunitari denunzianti appartengono o hanno recentemente effettuato una fusione con società aventi sede in Giappone o negli USA. Di conseguenza, la produzione delle varie gamme di prodotti di tali società è organizzata in maniera globale, cioè viene effettuata in diversi stabilimenti di produzione nel mondo. Le società con sede nella Comunità, quindi, concentrano le proprie attività produttive su determinati tipi di prodotto e integrano la produzione propria con prodotti fabbricati da altre società appartenenti ai loro stessi gruppi situate al di fuori della Comunità, prevalentemente negli USA e in Giappone. Contemporaneamente, le società con sede al di fuori della Comunità acquistano a loro volta i prodotti la cui fabbricazione è concentrata nella Comunità, per venderli sui loro rispettivi mercati geografici. Questi crescenti flussi commerciali incidono tanto sui volumi delle importazioni originarie degli USA e del Giappone quanto sui volumi delle esportazioni dell'industria comunitaria in appresso illustrati.
- (127) Dall'inchiesta è emerso inoltre che anche alcuni dei produttori esportatori dei paesi interessati appartengono a gruppi con un'organizzazione globale della produzione e che anche tali produttori esportatori, per integrare la gamma dei tipi di fogli di PET fabbricati nei paesi interessati, importano dagli USA o dal Giappone parte dei fogli di PET venduti sul mercato comunitario. Tale situazione traspare anche dalle cifre relative alle importazioni originarie degli USA e del Giappone che verranno presentate in appresso.
- (128) Nel periodo considerato, le importazioni originarie degli USA hanno fatto registrare un aumento in termini di volume: l'aumento è stato significativo tra il 1996 e il 1997 (da 14 968 t a 19 746 t) e la crescita è perdurata anche nel 1998, quando sono state raggiunte le 21 321 t. Tali importazioni si sono ridotte lievemente nel 1999, scendendo a 21 037 t, ma sono nuovamente aumentate nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo le 22 113 t. La relativa quota di mercato, salita di circa 2 punti percentuali tra il 1996 e il 1998, è scesa di circa 1 punto percentuale nel 1999, fino all'8,7 %, ed è rimasta stabile durante il periodo dell'inchiesta.
- (129) Inoltre, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni originarie degli USA, passati dai 4 693 EUR/t del 1996 a 6 582 EUR/t nel periodo dell'inchiesta, erano più elevati di quelli delle importazioni originarie dei paesi interessati e anche dei prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che queste importazioni sono state effettuate a prezzi non inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.
- (130) Per quanto attiene alle importazioni originarie del Giappone, in termini di volume, queste si sono ridotte tra il 1996 e il 1999 (da 14 012 a 7 523 t) e sono aumentate leggermente (a 8 091 t) nel periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato comunitario è notevolmente diminuita tra il 1996 e il 1998 (dal 7,6 % al 3,5 %) e si è successivamente mantenuta stabile.
- (131) Inoltre, nel periodo considerato, tali importazioni sono state effettuate a prezzi in media più elevati rispetto a

quelli delle importazioni in esame e dell'industria comunitaria. Nell'arco del periodo considerato i prezzi all'importazione, mantenendosi relativamente stabili, sono passati dai 5 798 EUR/t del 1996 a 5 129 EUR/t nel periodo dell'inchiesta, a livelli dunque non inferiori a quelli dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

(132) Per quanto attiene alle importazioni originarie di paesi terzi diversi dagli USA e dal Giappone, la quota di mercato di tali importazioni è rimasta per lo più stabile nel periodo considerato, contro un aumento in termini di volume pari al 53 % (dalle 7 088 t del 1996 a 10 830 t nel periodo dell'inchiesta). In ogni caso, individualmente, tali importazioni rappresentavano meno dell'1 % del mercato comunitario. Durante lo stesso periodo, il loro prezzo medio, pur registrando una contrazione, in linea con l'andamento generale del mercato (dai 3 827 EUR/t del 1996 a 2 426 EUR/t durante il periodo dell'inchiesta), si è mantenuto ad un livello più elevato rispetto ai prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di importazioni originarie della Svizzera e di Israele, con quote di mercato che, nel periodo dell'inchiesta, erano rispettivamente pari allo 0,8 % e allo 0,7 %. È tuttavia stato appurato che in questi paesi non esiste una produzione significativa di fogli di PET. Non si può pertanto escludere che alcune importazioni provenienti da questi paesi siano originarie di uno dei paesi interessati dal presente procedimento.

(133) Su tale base, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati, in particolare quelle originarie degli USA e del Giappone, non hanno contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria e, comunque, non annullano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e detto pregiudizio grave.

b) *Evoluzione dei prezzi delle materie prime*

(134) Diverse delle parti interessate hanno sostenuto che la flessione dei prezzi di vendita dei fogli di PET sul mercato comunitario era dovuta principalmente alla contrazione a livello mondiale dei prezzi delle materie prime per i fogli di PET, cioè del dimetiltereftalato (DMT), dell'acido tereftalico puro (PTA) e del glicole monoetilenico (MEG).

(135) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle materie prime sono realmente diminuiti tra il 1996 e il 1998, ma che nel 1999 hanno cominciato ad aumentare e hanno continuato a crescere anche nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, anche i costi delle materie prime per tonnellata venduta di fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria sono scesi fino al 1998 (15 %) e hanno cominciato ad aumentare a partire dal 1999 e durante il periodo dell'inchiesta. In termini generali, il costo medio delle materie prime per tonnellata venduta è diminuito del 10 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, mentre, nello stesso periodo, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 34 %.

(136) Il costo delle materie prime, che nel 1996 rappresentava una percentuale del 35 % nei costi di produzione complessivi dei fogli di PET, nel 1998 rappresentava solo il 30 %. Tuttavia, con l'incremento dei costi delle materie prime, tale percentuale è salita a circa il 34 % nel 1999 e al 37 % durante il periodo dell'inchiesta. L'andamento dei costi delle materie prime per tonnellata venduta non giustifica quindi una flessione del 34 % dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

(137) Per quanto, dunque, la contrazione dei prezzi delle materie prime possa avere avuto una certa incidenza sulla contrazione dei prezzi di vendita fino al 1998, essa non giustifica la flessione generale del 34 % dei prezzi di vendita o l'andamento negativo della redditività dell'industria comunitaria.

c) *Andamento del consumo sul mercato comunitario*

(138) Poiché il consumo apparente comunitario di fogli di PET è aumentato del 36 % circa durante il periodo considerato, non è possibile attribuire il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria ad una riduzione della domanda sul mercato comunitario.

d) *Sovraccapacità dell'industria comunitaria ed eccesso di offerta a livello mondiale*

(139) Alcune delle parti interessate hanno asserito che il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria era dovuto alla sua decisione di incrementare la propria capacità produttiva senza che si verificasse nel mercato dei fogli di PET una crescita di pari entità. È stato obiettato che l'industria comunitaria non poteva basare una denuncia di pregiudizio sul fatto che ad un incremento della capacità non abbia fatto seguito un proporzionale incremento delle vendite e che, di conseguenza, si sia verificata una riduzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, in un momento in cui a livello di mercato mondiale si registrava un eccesso di offerta di fogli di PET.

(140) A tale riguardo, è stato rilevato che la decisione di incrementare la propria capacità, adottata dall'industria comunitaria nel 1995/96, era stata basata su un'approfondita analisi dell'evoluzione del mercato comunitario dei fogli di PET. In effetti, come affermato nel regolamento (CE) n. 1810/1999 e confermato nel regolamento (CE) n. 2597/1999, che istituiscono un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, «l'incremento del consumo comunitario del 1995 ha incoraggiato l'industria comunitaria ad investire in nuove linee di produzione. Tale decisione deve essere vista alla luce dei costi di capitale molto elevati e dei termini molto lunghi necessari all'installazione dei nuovi impianti».

(141) La nuova capacità installata dall'industria comunitaria tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta non era solo la conseguenza della decisione presa nel 1995, ma anche il risultato della sostituzione o dell'ammodernamento delle linee di produzione ormai vecchie, nonché della strategia

di produzione globale di alcuni dei produttori comunitari denunzianti. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, in effetti, il consumo comunitario è aumentato di circa il 36 %, cioè in misura maggiore rispetto alla produzione e alle vendite dell'industria comunitaria durante lo stesso periodo. Inoltre, come precedentemente spiegato, l'industria comunitaria fabbrica fogli di PET anche per i mercati all'esportazione.

- (142) Nell'ambito dell'inchiesta si è riscontrato che la situazione di sovraccapacità a livello mondiale è confermata anche da numerose fonti indipendenti di questo prodotto. Le stesse fonti, però, affermano che, mentre per il mercato comunitario di fogli di PET la capacità produttiva esistente nella Comunità è inferiore alla domanda, la capacità produttiva esistente nei paesi interessati è di gran lunga troppo sviluppata rispetto ai loro mercati interni. Pertanto, se una situazione di sovraccapacità a livello mondiale si è verificata, con ogni probabilità tale situazione è stata causata dalla creazione, negli ultimi anni, di nuove capacità anche da parte dei produttori esportatori interessati, in India, Corea e in altri paesi dove le dimensioni del mercato interno non sono tali da assorbire queste nuove capacità.

e) Competitività e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

- (143) Per quanto attiene allo sviluppo tecnologico e della produttività dell'industria comunitaria, è stato appurato che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, tale industria ha cercato di salvaguardare i propri livelli di produzione e di vendite effettuando investimenti e installando nuove linee di produzione, con un aumento della produttività finalizzato al mantenimento delle quote di mercato e della competitività.
- (144) Riguardo all'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria, nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite sui mercati all'esportazione, dove era anche in concorrenza con i produttori esportatori interessati. Ciò rispecchia anche la struttura globale di due produttori comunitari denunzianti che appartengono a società con sede in USA e in Giappone, le quali, dotate di una strategia di produzione globale, fabbricano nella Comunità tipi di fogli di PET che vengono successivamente esportati in altre parti del mondo.
- (145) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, le vendite all'esportazione dell'industria comunitaria sono aumentate del 49 %, passando da 19 118 t a 28 580 t, con l'incremento più rilevante registrato tra il 1998 e il 1999 (da 20 951 t a 26 743 t). Il volume delle esportazioni ha continuato ad aumentare durante il periodo dell'inchiesta. Va inoltre notato che, durante il periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione rappresentavano circa il 18 % delle vendite complessive dell'industria comunitaria.
- (146) Quindi, come risulta dall'andamento delle esportazioni, l'industria comunitaria ha dimostrato di essere competitiva. Le sue attività di esportazione, dunque, non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

f) Situazione di altri produttori comunitari

- (147) Quanto agli altri produttori comunitari, il loro volume di vendite si è in generale ridotto dalle 13 263 t del 1996 a 12 235 t durante il periodo dell'inchiesta. Così, la relativa quota del mercato comunitario è scesa dal 7,2 % al 4,9 %. Dopo un lieve incremento del volume delle vendite e della corrispondente quota di mercato, registrato tra il 1996 e il 1997, entrambi gli indicatori sono diminuiti verso il periodo dell'inchiesta.
- (148) Ciò nonostante, è stato anche rilevato un aumento del volume della loro produzione, passato dalle 75 130 t del 1996 a 91 654 t nel periodo dell'inchiesta. La differenza tra i volumi di produzione e di vendita si spiega con il fatto che alcuni di questi altri produttori comunitari fabbricano fogli di PET essenzialmente per proprio uso vincolato e vendono solo una parte marginale della loro produzione. Occorre notare che i fogli di PET utilizzati nella Comunità con finalità vincolate, nel periodo dell'inchiesta, erano pari a più di 75 000 t.
- (149) In considerazione di ciò, si conclude provvisoriamente che gli altri produttori comunitari hanno mostrato il medesimo andamento negativo riscontrato per l'industria comunitaria e pertanto non hanno contribuito al pregiudizio subito.

g) Commercializzazione dei fogli di PET da parte dell'industria comunitaria

- (150) Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che, tenuto conto della crescita registrata dall'industria comunitaria in termini di produttività e di efficienza nel periodo considerato, al pregiudizio grave subito da questa industria potrebbero aver contribuito le sue vendite di fogli di PET originari prevalentemente degli USA e del Giappone e solo commercializzati dall'industria comunitaria.
- (151) Come precedentemente segnalato, due dei produttori comunitari denunzianti appartengono o hanno recentemente effettuato una fusione con società aventi sede in Giappone o negli USA. Essi si basano quindi su un'organizzazione di tipo globale della produzione dell'intera gamma dei loro prodotti e in questo ambito le società con sede nella Comunità integrano la produzione propria con prodotti fabbricati da altre società appartenenti al loro stesso gruppo situate al di fuori della Comunità, prevalentemente negli USA e in Giappone.
- (152) Dall'inchiesta è emerso che il volume delle vendite dell'industria comunitaria relative ai fogli di PET commercializzati si è ridotto costantemente passando dalle 15 236 t del 1996 a 8 723 t nel periodo dell'inchiesta. L'incremento, che nel periodo dell'inchiesta ha portato tale volume di vendite a 11 495 t, è stato dovuto alla chiusura di una delle linee di produzione di uno dei produttori comunitari, costretto poi ad integrare la propria produzione con fogli di PET originari degli USA. Per i tre produttori comunitari denunzianti, la percentuale delle vendite di fogli di PET commercializzati rispetto al totale delle vendite nella CE è diminuita dal 14,8 % del 1996 al 9,5 % nel periodo dell'inchiesta.

- (153) Pertanto, le vendite di fogli di PET commercializzati dall'industria comunitaria non possono aver contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (154) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie dei paesi interessati, la notevole diminuzione dei relativi prezzi e il livello di sottoquotazione dei prezzi rilevato hanno avuto gravi ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, non sono stati identificati altri fattori che avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (155) Si conclude quindi in via provvisoria che il pregiudizio grave sofferto dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni di fogli di PET originarie dell'India e della Corea.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (156) Al fine di valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha svolto un'inchiesta in merito ai probabili effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure anti-dumping nei confronti degli operatori economici interessati. Questionari specifici sono stati inviati a varie parti interessate che si riteneva avessero un diretto interesse nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta, cioè all'industria comunitaria, ad altri produttori comunitari, alla Toray Plastics Europe, a fornitori di materie prime per i fogli di PET, ad importatori indipendenti e ad operatori commerciali che trattano il prodotto in esame, nonché ad utilizzatori dei fogli di PET.

1. L'industria comunitaria

a) Natura e struttura dell'industria comunitaria

- (157) L'industria comunitaria è composta di tre società che trattano esclusivamente fogli di PET. In effetti, benché due di queste società appartengano a società organizzate in modo globale con sede in Giappone e negli USA, i centri di profitto relativi alle attività di produzione e di vendita dei fogli di PET sono entità separate le cui attività amministrative e di ricerca e sviluppo hanno sede nella Comunità.
- (158) La produzione di fogli di PET è ad uso intensivo di capitale ed altamente automatizzata. Nel periodo dell'inchiesta, la forza lavoro dell'industria comunitaria direttamente impiegata nel settore dei fogli di PET comprendeva 1 921 unità.

b) Vitalità dell'industria comunitaria

- (159) Nonostante la conferma del pregiudizio grave, l'industria comunitaria sembra vitale e concorrenziale. Tale valutazione provvisoria si basa su un'analisi dei seguenti elementi:

— *Posizione sul mercato comunitario*: L'industria comunitaria, con la sua quota di mercato del 44 %, occupa un posto di rilievo come protagonista del mercato comunitario e come interlocutore dell'industria utilizzatrice.

— *Livello degli investimenti e del rinnovamento dei macchinari*: L'industria comunitaria ha investito in nuove linee di produzione e ha smantellato le linee di produzione meno efficienti.

— *Ristrutturazione e aumento dell'efficienza*: L'industria comunitaria ha razionalizzato la propria produzione, ha rinnovato i propri macchinari e ha incrementato la propria capacità produttiva. Allo stesso tempo, l'industria comunitaria ha ridotto la propria forza lavoro e ha incrementato la produttività delle attività di produzione dei fogli di PET rendendo più efficienti gli impianti esistenti. Nel periodo considerato, l'industria comunitaria è anche riuscita a ridurre i propri costi di produzione per unità di circa il 16 %.

— *Andamento delle esportazioni*: Durante il periodo considerato, le esportazioni del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria sono aumentate, raggiungendo le 28 580 t nel periodo dell'inchiesta.

— *Tecnologia produttiva*: L'industria comunitaria è stata all'origine di sviluppi determinanti della tecnologia produttiva dei fogli di PET. La sua produttività e la sua efficienza restano in linea con gli standard mondiali. Attualmente, l'industria comunitaria dispone di linee di produzione di fogli di PET tra le più efficienti a livello mondiale.

- (160) Come già accennato, a causa dell'esistenza del dumping, l'industria comunitaria sembra aver beneficiato meno di quanto previsto degli effetti delle misure compensative istituite nel 1999.

c) Possibili effetti dell'istituzione o della non istituzione delle misure

- (161) Qualora le misure antidumping non fossero istituite, l'industria comunitaria continuerebbe a trovarsi confrontata alla sottoquotazione e alla conseguente depressione dei prezzi, fenomeni che hanno già causato un deterioramento della sua redditività. Il perdurare di una tale situazione non lascerebbe ai produttori comunitari altra scelta che chiudere alcune linee di produzione, se non interi impianti destinati esclusivamente alla produzione di fogli di PET.

- (162) Poiché le società che costituiscono l'industria comunitaria sono prevalentemente, se non esclusivamente, produttrici di fogli di PET, nel lungo periodo potrebbe essere messa a repentaglio la stessa sopravvivenza di queste società. Pertanto, se l'industria comunitaria chiudesse i propri impianti, sarebbero a rischio anche 1 900 posti di lavoro direttamente collegati alle attività produttive nel settore dei fogli di PET.

(163) D'altro canto, nel caso in cui venissero istituite misure antidumping, è innanzitutto probabile che i prezzi aumenterebbero, anche se difficilmente tale aumento sarebbe equivalente al dazio antidumping, poiché ci sarebbe ancora concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni originarie dei paesi interessati e quelle originarie in altri paesi terzi. In secondo luogo, poiché è prevedibile un aumento dell'utilizzo della capacità, diventa prevedibile anche un aumento della produzione, che consentirebbe all'industria comunitaria di ridurre i propri costi unitari. Si può quindi anche prevedere che l'industria comunitaria aumenti la propria quota di mercato comunitario a seguito di un aumento delle vendite. In conclusione, si prevede che l'aumento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore incremento dei costi unitari, dall'altra, insieme ad un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di recuperare redditività e quota di mercato.

2. Altri produttori comunitari e Toray Plastics Europe

(164) In base alle informazioni presentate da queste società, non vi è motivo di ritenere che le misure proposte avrebbero sulla loro situazione effetti molto diversi da quelli che avrebbero sull'industria comunitaria, anche se probabilmente nel caso di produttori vincolati tali effetti sarebbero più limitati.

3. Fornitori di materie prime per fogli di PET

(165) Questionari relativi all'interesse della Comunità sono stati inviati a 10 fornitori di materie prime per fogli di PET (DMT, PTA e MEG), i quali vendono prevalentemente all'industria comunitaria, ma anche ad alcuni dei produttori esportatori. Solo quattro produttori hanno collaborato all'inchiesta.

(166) Sulla base delle informazioni fornite da questi fornitori che hanno collaborato, è emerso che le vendite delle materie prime in esame ai produttori di fogli di PET rappresentavano solo una piccola percentuale del fatturato complessivo di queste società. Si ritiene pertanto che l'istituzione di misure antidumping avrebbe effetti limitati su queste società, le quali, tuttavia, in questo caso beneficerebbero di volumi di vendite superiori e di un incremento del livello di redditività, mentre, nel caso in cui non venissero istituite misure antidumping e l'industria comunitaria riducesse gli acquisti delle materie prime in esame, è molto probabile che tali società dovrebbero ridurre o eliminare le proprie attività produttive connesse alle materie prime in questione.

4. Importatori e operatori comunitari non collegati

a) Struttura dei canali di importazione e di distribuzione

(167) La distribuzione dei fogli di PET nella Comunità è caratterizzata da un numero relativamente basso di importatori e operatori commerciali. In effetti, dall'inchiesta è emerso che i produttori e gli utilizzatori di fogli di PET hanno contatti diretti, poiché questi ultimi non si

servono sempre di intermediari per gli acquisti di fogli di PET.

b) Situazione economica degli importatori/operatori commerciali

(168) Circa 20 questionari sono stati inviati ad importatori ed operatori commerciali nella Comunità. Le risposte pervenute sono state solo due. Sulla base delle informazioni ricevute, risulta che gli importatori comunitari acquistano i fogli di PET da diverse fonti, tra cui i paesi interessati e l'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che, oltre ad importare il prodotto in esame originario dell'India e della Corea, essi trattano anche fogli di PET acquistati dall'industria comunitaria e/o da altri paesi terzi. Per le società che hanno risposto ai questionari, le vendite di fogli di PET rappresentavano una parte rilevante del fatturato complessivo.

c) Effetto dell'istituzione/non istituzione di misure

(169) I due importatori che hanno collaborato hanno obiettato che l'istituzione di misure antidumping rappresenterebbe la chiusura del mercato comunitario ai fornitori tradizionali dell'Estremo Oriente. È stato inoltre asserito che, non potendo l'industria comunitaria soddisfare la domanda di fogli di PET a livello comunitario, qualora le importazioni originarie dei paesi interessati venissero meno, si verificherebbe un deterioramento della situazione degli importatori e degli operatori commerciali, impossibilitati a soddisfare la domanda.

(170) Per quanto attiene alla chiusura del mercato comunitario alle importazioni, si rammenta che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di precludere l'ingresso di importazioni al mercato comunitario, ma quello di ristabilire sul mercato equie condizioni di concorrenza. A tale riguardo, occorre notare che le importazioni originarie di uno dei paesi esportatori interessati sono già soggette a misure compensative e non sono però venute meno dopo l'istituzione di queste misure. Inoltre, esistono numerose fonti di approvvigionamento alternative (paesi terzi non interessati dal presente procedimento), che non sono soggette a misure e che, durante il periodo dell'inchiesta, rappresentavano il 19 % del consumo comunitario.

(171) È stata anche analizzata l'incidenza di eventuali misure antidumping sulla situazione economica degli importatori e degli operatori commerciali alla luce delle misure già istituite nel procedimento antisovvenzioni. A tale proposito, occorre notare che, nel presente procedimento, il livello di collaborazione è persino più basso che nel procedimento precedente, il che potrebbe significare che le misure compensative istituite nel 1999 non hanno avuto su importatori e operatori commerciali un'incidenza significativa.

- (172) L'incidenza di eventuali misure antidumping sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali deve anche essere vista alla luce del fatto che queste parti trattano anche altri prodotti e si riforniscono da diverse fonti: industria comunitaria, paesi interessati e altri paesi terzi. In effetti, i due importatori che hanno collaborato hanno affermato che il prezzo non è l'unico fattore preso in considerazione per l'acquisto di fogli di PET, ma vengono valutati anche altri fattori quali il servizio, i termini di consegna ecc.
- (173) Se venissero imposte misure antidumping, si potrebbe verificare un aumento del prezzo dei fogli di PET sul mercato comunitario. Non si può pertanto escludere che tale aumento dei prezzi possa avere un'incidenza negativa sugli importatori e sugli operatori commerciali, che vedrebbero ridotti i propri margini. Occorre tuttavia notare che gli importatori e gli operatori commerciali possono scegliere di incrementare i propri acquisti dall'industria comunitaria, in modo da ottenere sconti per grandi volumi, o rivolgersi a paesi terzi. In effetti, come precedentemente accennato, i due importatori che hanno collaborato nella presente inchiesta non acquistano fogli di PET solo dai paesi interessati, ma anche dall'industria comunitaria e da altri paesi terzi.
- (174) Su tale base si conclude, in via provvisoria, che l'istituzione di eventuali misure non inciderebbe in modo grave sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali della Comunità che trattano in fogli di PET.

5. Utilizzatori di fogli di PET della Comunità

a) Natura e struttura delle industrie utilizzatrici

- (175) Come indicato in precedenza, in ambito industriale, i fogli di PET hanno cinque ampie utilizzazioni nei seguenti settori: supporti magnetici, confezionamento, settore elettrico, registrazione di immagini e applicazioni industriali. I fogli di PET sono pertanto utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni: confezionamento di alimenti, applicazioni mediche, elettrodomestici, settore automobilistico, motori, condensatori, applicazioni elettriche, carte di credito, banconote, tesserini di riconoscimento, nastri magnetici audio e video ecc. In considerazione dell'ampia gamma di industrie utilizzatrici interessate, i fogli di PET rappresentano percentuali diverse nei costi dei prodotti finali.

b) Effetto dell'istituzione/non istituzione di misure

- (176) Questionari sono stati inviati a più di 80 utilizzatori nella Comunità. Le risposte ricevute sono state 23, di cui molte incomplete e una contenente informazioni molto limitate che non hanno potuto essere prese in considerazione. Alcuni utilizzatori hanno deciso di non rispondere al questionario, ma hanno presentato diverse osservazioni. Questa limitata collaborazione porta a concludere che probabilmente per molti utilizzatori l'esito dell'inchiesta non avrà un'incidenza notevole, o perché i fogli di PET, utilizzati come materia prima, non rappresentano un fattore di costo significativo oppure perché la fabbricazione di prodotti derivati contenenti fogli di

PET rappresenta soltanto una piccola percentuale della loro produzione globale.

- (177) Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano una notevole proporzione del consumo comunitario. In effetti, sulla base delle risposte che indicavano i volumi degli acquisti di fogli di PET, è stato appurato che gli acquisti di fogli di PET effettuati da 20 degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 28 % del consumo comunitario di fogli di PET durante il periodo dell'inchiesta e il 40 % delle importazioni originarie dei paesi interessati.
- (178) Sulla base delle informazioni fornite da 22 degli utilizzatori che hanno collaborato, è emerso che delle 19 571 unità che costituivano la loro forza lavoro complessiva nel periodo dell'inchiesta, 7 390 erano direttamente o indirettamente impiegate in produzioni che incorporavano fogli di PET. Il loro fatturato complessivo, nel periodo dell'inchiesta, si aggirava attorno ai 4 204 milioni di EUR, di cui circa 1 195 milioni di EUR connessi a prodotti contenenti fogli di PET. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, le vendite di questi prodotti finali nella Comunità si sono lievemente ridotte da 1 196 milioni di EUR a circa 1 195 milioni di EUR.
- (179) 15 utilizzatori hanno fornito informazioni riguardo alla redditività delle vendite nella Comunità di prodotti contenenti fogli di PET. In base a tali dati è emersa, per il periodo dell'inchiesta, una media ponderata dei profitti pari a circa il 4,3 %. Tale media ponderata dei profitti rispecchia la situazione di alcuni utilizzatori appartenenti a segmenti di mercato in declino (applicazioni magnetiche, produzione di nastri magnetici audio o video ecc.). Per gli utilizzatori che hanno collaborato appartenenti ad altri settori la media dei profitti è notevolmente più alta, dell'ordine del 10 %.
- (180) Inoltre, sulla base delle informazioni fornite al riguardo da 16 utilizzatori, è emerso che, per 11 utilizzatori, gli acquisti di fogli di PET rappresentavano meno del 20 % del costo di produzione dei prodotti finali, mentre, per gli altri 5 utilizzatori, tali acquisti rappresentavano tra il 20 % e il 54,6 % dei costi. Si è rilevato che, di questi ultimi cinque utilizzatori, quattro acquistavano quasi esclusivamente da produttori comunitari e uno acquistava tanto da produttori comunitari quanto dai paesi interessati.
- (181) È stato appurato che gli utilizzatori acquistavano i fogli di PET da fonti diverse. In effetti si è osservato che, nel periodo dell'inchiesta, otto utilizzatori acquistavano fogli di PET esclusivamente da produttori comunitari, altri otto tanto dai paesi interessati, quanto da produttori comunitari, tre utilizzatori acquistavano esclusivamente da produttori comunitari e da paesi terzi e infine tre utilizzatori acquistavano da produttori comunitari, dai paesi interessati e da paesi terzi. Nessuno degli utilizzatori acquistava esclusivamente dai paesi interessati.
- (182) Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato, la media degli utilizzatori di fogli di PET acquistavano circa il 58 % del loro consumo di fogli di PET dall'industria comunitaria, il 28 % dai paesi interessati e il 14 % da altri paesi terzi.

- (183) In base a queste informazioni si ritiene che probabilmente per le industrie utilizzatrici l'esito dell'inchiesta non avrà un'incidenza notevole poiché, in alcuni casi, i fogli di PET, utilizzati come materia prima, non rappresentano un fattore di costo significativo, mentre in altri, la fabbricazione di prodotti derivati contenenti fogli di PET rappresenta soltanto una piccola percentuale della produzione globale. Inoltre, si è notato che gli utilizzatori che acquistavano i fogli di PET dall'India e dalla Corea acquistavano questo prodotto anche da altre fonti, cioè dai produttori comunitari e da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati.
- (184) Va aggiunto che gli utilizzatori che hanno prospettato l'eventualità di una penuria del prodotto in esame nella Comunità a livello generale o per specifici tipi di prodotto non fabbricati nella Comunità, potranno acquistare i fogli di PET tanto dai paesi interessati quanto da altre fonti di approvvigionamento alternative.
- (185) La non istituzione delle misure porterebbe nel tempo alla scomparsa delle attività di produzione di fogli di PET dell'industria comunitaria, il che probabilmente imporrebbe gravi limitazioni dal punto di vista dell'offerta, con ripercussioni sugli utilizzatori. In effetti, una buona parte degli utilizzatori che hanno collaborato, dei quali alcuni acquistavano esclusivamente da produttori comunitari, mentre altri da varie fonti di approvvigionamento, hanno affermato di preferire i fogli di PET prodotti nella Comunità per diversi motivi, come la qualità del servizio e della logistica, la stabilità dei prezzi, la sicurezza e la vicinanza della fonte di approvvigionamento, l'affidabilità del prodotto, la possibilità di sviluppare applicazioni e prodotti su misura ecc.
- (186) Su tale base si conclude, in via provvisoria, che l'istituzione di eventuali misure non inciderebbe in modo grave sulla situazione degli utilizzatori di fogli di PET della Comunità.

6. Concorrenza e distorsioni degli scambi

- (187) Per quanto riguarda le ripercussioni di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi provocherebbero la scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario, con un conseguente notevole indebolendo della concorrenza e con un rafforzamento della posizione dell'industria comunitaria, già dominante dopo le recenti operazioni di concentrazione.
- (188) Risulta tuttavia più probabile che, anche a prezzi non pregiudizievole, almeno alcuni dei produttori esportatori

interessati continuino a vendere fogli di PET nella Comunità, poiché essi dispongono di una solida base tecnologica e di una forte posizione sul mercato della Comunità. Tale conclusione è confermata dagli andamenti del mercato osservati dopo l'istituzione, nel 1999, di dazi compensativi sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. D'altro canto, qualora non venissero istituite misure antidumping, non si può escludere che nella Comunità si interrompano le attività produttive dell'industria comunitaria connesse ai fogli di PET, con un conseguente rafforzamento della posizione dei produttori esportatori di fogli di PET e un conseguente indebolimento della concorrenza sul mercato comunitario.

- (189) Infine, per quanto riguarda la posizione dominante dell'industria comunitaria, occorre notare che le decisioni della Commissione⁽¹⁾ relative alle recenti concentrazioni riguardanti alcuni dei produttori comunitari denunziati hanno concluso che tali operazioni non hanno condotto alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti di tali società per qualunque definizione del mercato. Dall'inchiesta è inoltre emerso che i produttori comunitari sono in concorrenza tra loro tanto sul mercato comunitario quanto sui mercati all'esportazione. In più, i produttori della Comunità non hanno la capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda complessiva del mercato comunitario. Pertanto, è verosimile che le importazioni persistano anche dopo l'istituzione di misure antidumping.
- (190) Dato che, come precedentemente accennato, è molto probabile che vengano ancora effettuate importazioni dai paesi interessati, la concorrenza resterà ancora forte anche dopo l'istituzione di misure antidumping. Vi saranno sul mercato molti operatori che potranno soddisfare la domanda e, tra questi, l'industria comunitaria offrirà un'ampia gamma di tipi di prodotto. L'istituzione di dazi antidumping, qualora venga realizzata, non limiterà pertanto la scelta delle industrie utilizzatrici né indebolirà la concorrenza.

7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (191) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che non esistano motivi impellenti che impediscano l'istituzione delle misure antidumping.

I. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (192) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1997, GU C dell'8.1.1998 (Caso COMP/M.984 DuPont/ICI), decisione della Commissione, del 24 novembre 1999, GU C 4 del 7.1.2000 (Caso COMP/M.1599 DuPont/Teijin) e decisione della Commissione, del 24 novembre 1999, GU C 16 del 20.1.2000 (Caso COMP/M.1538 DuPont/SABANCI).

1. Livello di eliminazione del pregiudizio**2. Misure provvisorie**

- (193) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza però superare i margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo di imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.
- (194) Sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 6 % sul fatturato poteva esser considerato un adeguato livello minimo che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Inoltre un simile margine di profitto è stato ritenuto sufficiente per consentire all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari.
- (195) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato aggiungendo al prezzo di vendita dell'industria comunitaria un importo equivalente alla media delle sue effettive perdite più il margine di profitto del 6 % di cui sopra. Eventuali differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori ai margini di dumping rilevati.
- (196) Alla luce di quanto sopra e conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno che i dazi antidumping siano istituiti al medesimo livello dei margini di dumping rilevati, poiché, come precedentemente segnalato, in tutti i casi, i margini di eliminazione del pregiudizio rilevati sono risultati superiori ai margini di dumping.
- (197) Per quanto attiene al dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, in considerazione del notevole livello di collaborazione in entrambi i paesi, si ritiene che tale dazio residuo debba essere fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori importatori dei paesi interessati che hanno collaborato e che sono stati inseriti nei campioni.
- (198) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Pertanto, nel caso dell'India, dal dazio antidumping proposto è stato detratto il dazio compensativo in vigore corrispondente alla sovvenzione all'esportazione. Per le società che non hanno collaborato, la detrazione corrisponde alla sovvenzione all'esportazione della società che ha collaborato e che è stata presa come base per la determinazione del margine di dumping residuo (e quindi anche per il dazio residuo).
- (199) In base a quanto sopra esposto, e in considerazione delle risultanze della precedente inchiesta antisovvenzioni, gli importi del dazio provvisorio proposto, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

INDIA

Società	Margine di sovvenzione all'esportazione	Margine di sovvenzione totale	Margine di dumping	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Aliquota di dazio complessiva
Ester Industries Ltd	12,0 %	12,0 %	71,0 %	12,0 %	59,0 %	71,0 %
Flex Industries Ltd	12,5 %	12,5 %	48,3 %	12,5 %	35,8 %	48,3 %
Gareware Polyester Ltd	2,7 %	3,8 %	69,5 %	3,8 %	66,8 %	70,6 %
Jindal Polyester Ltd	7,0 %	7,0 %	10,6 %	7,0 %	3,6 %	10,6 %
MTZ Polyesters Ltd	8,7 %	8,7 %	55,0 %	8,7 %	46,3 %	55,0 %
Polyplex Corp. Ltd	19,1 %	19,1 %	55,0 %	19,1 %	35,9 %	55,0 %
Tutte le altre società	12,0 % ⁽¹⁾	19,1 %	71,0 %	19,1 %	59,0 %	78,1 %

(¹) Ai fini del calcolo definitivo dell'importo del dazio antidumping, è stato considerato il margine di sovvenzione all'esportazione della società presa come riferimento per la definizione dal margine di dumping delle società che non hanno collaborato (cfr. anche il punto 8.2).

COREA

Società	Dazio antidumping
HS Industries	7,8 %
Hyosung Corp	7,8 %
Kohap Corp.	7,8 %
Kolon Industries Limited	3,5 %
SKC Industries Limited	12,4 %
Toray Saehan Industries	3,5 %
Tutte le altre società	12,4 %

- (200) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (201) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, procederà a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

J. DISPOSIZIONI FINALI

- (202) Ai fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate, che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura, possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le risultanze relative all'istituzione di dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili al codice NC ex 3920 62 19 e al codice NC 3920 62 90 (codici TARIC 3920 62 19 10, 3920 62 19 15, 3920 62 19 25, 3920 62 19 30, 3920 62 19 35, 3920 62 19 40, 3920 62 19 45, 3920 62 19 50, 3920 62 19 55, 3920 62 19 60, 3920 62 19 62, 3920 62 19 64, 3920 62 19 65, 3920 62 19 70, 3920 62 19 75, 3920 62 19 80, 3920 62 19 81, 3920 62 19 85, 3920 62 19 87, 3920 62 19 89, 3920 62 19 91, 3920 62 90 30 e 3920 62 90 91) originarie dell'India e della Corea.

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione C
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio provvisorio	Codice addizionale TARIC
India	Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003 INDIA	59,0 %	A026
India	Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, NOIDA, 201 301 (U.P.) INDIA	35,8 %	A027
India	Gareware Polyester Limited, Gareware House, 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Mumbai 400 057 — INDIA	66,8 %	A028
India	Jindal Polyester Limited 115-117 Indra Prakash Building 21 Barakhamba Road New Delhi 110 001 INDIA	3,6 %	A030
India	MTZ Polyesters Limited Saranath Centre, Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E) Mumbai 400 097 INDIA	46,3 %	A031
India	Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida-201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh, INDIA	35,9 %	A032
India	Tutte le altre società	59,0 %	A999
Repubblica di Corea	HS Industries Co Ltd. Seoul	7,8 %	A226
Repubblica di Corea	Hyosung Corporation, Seoul	7,8 %	A225
Repubblica di Corea	Kohap Corp., Kwacheon	7,8 %	A223
Repubblica di Corea	Kolon Industries Inc., Seoul	3,5 %	A244
Repubblica di Corea	SKC Co Ltd, Seoul	12,4 %	A224
Repubblica di Corea	Toray Saehan Inc., Seoul	3,5 %	A222
Repubblica di Corea	Tutte le altre società	12,4 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 368/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**che fissa, per l'esercizio contabile 2001, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista
nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata transessuale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (2) Per l'esercizio contabile 2000, il regolamento (CE) n. 161/2000 della Commissione ⁽⁴⁾ fissa a 129 EUR l'im-

porto della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale.

- (3) L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 132 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 19 del 25.1.2000, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 369/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**recante misure speciali di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e
(CE) n. 1291/2000 nel settore degli alimenti composti a base di cereali per animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾ impone agli Stati membri di vietare, in particolare, l'esportazione in paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento per la produzione di alimenti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 ⁽⁵⁾, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁷⁾ e, per i titoli richiesti a partire dal 1° ottobre 2000, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁸⁾ stabiliscono le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽¹⁰⁾, stabilisce norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione ⁽¹¹⁾ stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.
- (6) Data la presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali, le misure sanitarie prese dalla Commissione sulle esportazioni

hanno leso gli interessi economici degli esportatori. La situazione così creata ha compromesso le possibilità d'esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1291/2000.

- (7) Risulta pertanto necessario limitare tali conseguenze pregiudizievoli adottando misure speciali al fine di consentire la normalizzazione delle operazioni non portate a termine a causa delle suddette circostanze e, in particolare, lo svincolo della cauzione relativa ai titoli d'esportazione non utilizzati.
- (8) Il beneficio di tali deroghe deve essere riservato agli operatori che possono dimostrare, segnatamente sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 ⁽¹³⁾, che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a motivo delle succitate circostanze.
- (9) Data la situazione degli operatori, si impone l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1517/95.
2. Il presente regolamento è d'applicazione soltanto nel caso in cui l'esportatore interessato apporti prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di non aver potuto effettuare le operazioni d'esportazione, peraltro conformi alla normativa comunitaria, a motivo delle misure sanitarie prese dalla Comunità in ragione della presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali.

Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

⁽¹²⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽¹³⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.

Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli d'esportazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1517/95 e richiesti entro il 7 dicembre 2000 sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.

2. Su richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali al più tardi il 31 dicembre 2000:

- sono state espletate le formalità doganali d'esportazione, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati posti sotto uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente anticipata; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate,
- sono state espletate le formalità doganali e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità possono essere reintrodotti; in tal caso l'esportatore rimborsa le resti-

tuzioni anticipate; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate.

3. Qualora il diritto alla restituzione sia perso alle condizioni previste dal presente regolamento, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

Articolo 3

Per ognuna delle situazioni di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il mercoledì i quantitativi di prodotti interessati della settimana precedente, precisando la data di rilascio dei titoli e i codici NC corrispondenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 370/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

che abroga il regolamento (CE) n. 273/98, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/778/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, relativa alla conclusione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾, è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2000.
- (2) Il testo dello scambio di lettere stipula che il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio ⁽³⁾ recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e d'associazione dell'Unione europea, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 ⁽⁴⁾, disciplina a decorrere dalla data d'applicazione dell'ultimo

regolamento, gli scambi tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- (3) Il regolamento (CE) n. 273/98 della Commissione, del 2 febbraio 1998, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁵⁾, comprende le disposizioni d'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel sopracitato titolo II dell'accordo di cooperazione, deve essere abrogato a decorrere dal 1° dicembre 2000.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 273/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 27 del 3.2.1998, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 371/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2734/2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2001 ⁽³⁾, ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 2734/2000, occorre completare l'elenco delle categorie ammissibili all'intervento aggiungendo la categoria C per l'Austria e modificare quindi di conseguenza detto regolamento.

(3) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- Categoria A, classe O2 e O3,
- Austria: categoria C, classi U3, R3 e O3,
- Irlanda: categoria C, classe O4,
- Regno Unito — Irlanda del Nord: categoria C, classe O4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 372/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 22 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 217,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 373/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 22 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 220,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 374/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 22 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 236,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 375/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 22 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 312,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 376/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/2001 ⁽³⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a

modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 26.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België	×	×	×			
Danmark		×	×			
España	×	×	×			
France	×	×	×			×
Ireland				×	×	×
Italia	×	×	×			
Österreich	×	×	×	×	×	×

**REGOLAMENTO (CE) N. 377/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 182/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	46,00	46,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 378/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 183/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	43,00

REGOLAMENTO (CE) N. 379/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 184/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00	17,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 380/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2001**

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	8,00
1002 00 00 9000	39,00
1003 00 90 9000	0,00
1004 00 00 9400	40,00
1005 90 00 9000	30,00
1006 30 92 9100	239,00
1006 30 92 9900	239,00
1006 30 94 9100	239,00
1006 30 94 9900	239,00
1006 30 96 9100	239,00
1006 30 96 9900	239,00
1006 30 98 9100	239,00
1006 30 98 9900	239,00
1006 30 65 9900	239,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	30,00
1101 00 15 9100	15,00
1101 00 15 9130	15,00
1102 20 10 9200	38,86
1102 20 10 9400	33,31
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	0,00
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	49,97
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	78,28
1104 21 50 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

DIRETTIVA 2001/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2001
che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽⁵⁾, definisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni d'uso.
- (2) Dopo l'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari.
- (3) Occorre modificare la direttiva 95/2/CE per tenere conto di tali sviluppi.
- (4) L'uso degli additivi alimentari negli alimenti può essere approvato solo a condizione che essi soddisfino i criteri generali di cui all'allegato II della direttiva 89/107/CEE.
- (5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE uno Stato membro può autorizzare l'uso nel proprio territorio di un nuovo additivo alimentare per un periodo di due anni.
- (6) Conformemente alle richieste degli Stati membri, dovrebbero essere approvati a livello comunitario i seguenti additivi autorizzati a livello nazionale: propano, butano e isobutano; tali prodotti dovrebbero essere etichettati conformemente alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol ⁽⁶⁾.
- (7) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE il comitato scientifico dell'alimentazione umana, costituito in virtù della decisione 97/579/CE della Commissione ⁽⁷⁾, è stato consultato sull'adozione di disposizioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 42 e GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 238.

⁽³⁾ GU C 51 del 23.2.2000, pag. 27.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 45) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

⁽⁷⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

1) nell'allegato I:

a) è inserito nella tabella il seguente additivo:

«E 949 idrogeno *»;

b) al punto 3 della nota la seguente sostanza è inserita nel testo corrispondente al simbolo *:

«E 949»;

2) nell'allegato IV:

a) alla voce E 445: Esteri della glicerina della resina del legno, è inserito nella terza e quarta colonna quanto segue:

«Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (*)	100 mg/l
Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15 %	100 mg/l

(*) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.»

b) sono aggiunte le seguenti righe:

«E 650	Acetato di zinco	Gomma da masticare	1 000 mg/kg
E 943a	Butano	Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo ad uso professionale)	quanto basta»
E 943b	Isobutano		
E 944	Propano		

3) nell'allegato V il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

«E 1520	1,2-propandiolo (propilenglicol)	Coloranti, emulsionanti, antiossidanti ed enzimi (massimo 1 g/kg nell'alimento)»
---------	----------------------------------	--

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2001

che approva il piano d'azione tecnico 2001 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2001) 356]

(2001/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2298/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 96/411/CE, la Commissione elabora annualmente un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole.
- (2) È necessario consolidare talune azioni avviate nei piani di azioni precedenti e proseguire gli sforzi intrapresi dagli Stati membri, in particolare in materia di bilanci e di utilizzazione dei pesticidi.
- (3) È essenziale ottenere informazioni circostanziate sulle previsioni di produzione animale, gli indicatori agroambientali e sviluppare gli aspetti ambientali della contabilità agricola per l'attuazione delle politiche comunitarie relative.
- (4) In conformità dell'articolo 6 della decisione 96/411/CE, la Comunità partecipa al finanziamento delle spese sostenute da ciascun Stato membro per gli adattamenti

dei sistemi nazionali o per i lavori preparatori connessi a esigenze nuove o crescenti da effettuarsi nel quadro di un piano d'azione tecnico.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano d'azione tecnico 2001 per il miglioramento delle statistiche agricole figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 263 del 18.10.2000, pag. 1.

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE TECNICO 2001

Gli interventi contemplati dal piano d'azione tecnico per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS) nel 2001 mirano:

- da una parte, a consentire la prosecuzione di talune azioni avviate nel corso dei piani d'azione 1996/1997, 1998 e 1999 e il cui obiettivo specifico è estendere la convalida dei metodi precedentemente sperimentati per fornire statistiche migliori nei seguenti settori:
 - i) i bilanci;
 - ii) l'utilizzazione di pesticidi;
- e, dall'altra, di organizzare azioni nei tre nuovi settori:
 - iii) le previsioni di produzione animale;
 - iv) gli indicatori agroambientali;
 - v) gli aspetti ambientali della contabilità agricola.

La Comunità parteciperà al finanziamento dei progetti sviluppati nel quadro di dette azioni. Il contributo per Stato membro non supererà gli importi indicati nella tabella A.

Le azioni presentate dagli Stati membri riguardano:

1) I bilanci

Tale azione è volta a migliorare i dati in materia di bilanci.

- a) Bilanci delle carni: stesura o miglioramento del bilancio del pollame; miglioramento del bilancio della carne bovina e del bilancio della carne ovina e caprina;
- b) Bilanci vegetali: miglioramento dei bilanci realizzando studi metodologici volti a migliorare la qualità dei bilanci esistenti per i principali prodotti vegetali, in particolare i cereali. Saranno segnatamente studiate voci quali le scorte e il consumo;
- c) Altri bilanci d'approvvigionamento: detta azione s'iscrive nell'estensione delle azioni già realizzate per migliorare l'attendibilità dei dati relativi alle scorte o agli utilizzi interni compresi quelli nell'azienda;
- d) Bilanci foraggieri: l'azione rientra nell'estensione degli interventi già effettuati sia per un primo calcolo del bilancio foraggiero (spesso successivamente al miglioramento dei bilanci d'approvvigionamento), sia per approfondire questo primo calcolo sulla scorta di indagini sulle risorse e gli impieghi nonché di analisi dettagliate dei dati disponibili. La costruzione di una matrice risorse/impieghi per specie costituisce un obiettivo finale. È altresì necessario cercare la coerenza tra i bilanci d'approvvigionamento e il bilancio foraggiero.

2) L'impiego dei pesticidi

Tale azione tende ad ampliare il campo di raccolta dei dati sull'utilizzo dei pesticidi; migliorare la qualità e la rapidità di trasmissione mediante metodi diversi quali il ricorso a svariate fonti. Essa assume la forma d'indagine che copre un dato tipo di coltura. Tale tipo di coltura è scelto tra gli Stati membri in funzione della sua importanza sia in termini di superficie coltivata sia in termini di quantità utilizzata di pesticidi. Essa ha altresì l'obiettivo di conoscere l'utilizzo di una materia attiva precisa.

3) Le previsioni di produzione animale

Lo studio della base regolamentare di registrazione dei bovini può comportare una conoscenza del patrimonio zootecnico bovino al fine di successive previsioni, una volta convalidata tale base di dati. L'azione copre altresì il potenziamento del sistema statistico relativo alle attività agricole.

4) Gli indicatori agroambientali

La Commissione auspica incoraggiare progetti atti a migliorare indicatori preesistenti come, in particolare, la conoscenza a livello nazionale dei rendimenti di talune colture, dei dati di vendita o di consumo di concimi minerali, ecc. Essa sostiene inoltre l'elaborazione di indicatori paesaggistici quali la lunghezza delle siepi o dei muriccioli oppure le superfici utilizzate a livello regionale all'infuori della superficie agricola utile (pascoli, alpeggi, ecc.); l'incidenza delle caratteristiche strutturali sul funzionamento delle aziende; dati sulle pratiche colturali.

5) Gli aspetti ambientali della contabilità agricola

Obiettivo dell'azione è in primo luogo introdurre nella metodologia dei conti economici dell'agricoltura (CEA) e della silvicoltura (CES) concetti e definizioni che consentono di trattare talune componenti d'interesse ambientale, per esempio come servizi nella produzione globale o come un'operazione di ripartizione sotto forma di sovvenzioni o tasse.

Si procederà successivamente all'attuazione di queste nuove definizioni.

L'interesse comunitario deriva dall'anticipazione della produzione di serie coerenti per completare le serie dei conti economici agricoli o silvicoli.

Tabella A

PIANO D'AZIONE TECNICO 2001
Partecipazione finanziaria massima della Comunità alle spese sostenute

Ripartizione per Stato membro

(in migliaia di euro)

Paese	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
Bilanci	10	30			20			50		13	45	15		25	45	253
Previsioni di produzione animale					12					12					20	44
Utilizzo dei pesticidi	16	14	44	30	22			16		17		17	17	16		209
Indicatori agroambientali	24	25	60		40			50		30		34			75	338
Aspetti ambientali della contabilità agricola	19	10			25	6		8		10	25				12	115
Totale	69	79	104	30	119	6	0	124	0	82	70	66	17	41	152	959

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2001
relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli
apparecchi di ricerca in valanga (ARVA)

[notificata con il numero C(2001) 194]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

vista la risoluzione del Parlamento europeo sui gravi danni provocati dalle valanghe nelle Alpi ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) contribuiscono all'efficienza delle operazioni di salvataggio delle persone sepolte da valanghe.
- (2) Il buon esito delle azioni di salvataggio sarebbe seriamente compromesso qualora tali apparecchi non potessero essere localizzati a causa di incompatibilità tecniche.
- (3) È già in uso un numero considerevole di ARVA conformi alla norma ETS 300 718. Tale norma garantisce l'ineroperabilità e il funzionamento in condizioni estreme, ma include requisiti che esulano dal campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE e va pertanto riveduta.
- (4) È lecito dubitare che le forze del mercato siano sufficienti a mantenere la compatibilità degli ARVA qualora non siano rese obbligatorie a livello comunitario funzioni che consentano l'accesso ai servizi di emergenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica agli apparecchi che funzionano sulla frequenza 457 kHz e sono destinati a localizzare persone sepolte da valanghe (apparecchi di ricerca in valanga, qui di seguito denominati «ARVA»).

Articolo 2

1. Gli ARVA di cui all'articolo 1 sono concepiti in modo da poter interagire con gli apparecchi di nuova fabbricazione, sia con quelli già in uso, omologati conformemente a regolamentazioni nazionali basata sulla norma ETS 300 718.

2. Gli ARVA sono costruiti in modo da poter funzionare in modo affidabile dopo essere stati esposti ad una valanga e da continuare a funzionare anche rimanendo sepolti nella neve per un periodo di tempo prolungato.

Articolo 3

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione entrano in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 175 del 21.6.1999, pag. 259.

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 luglio 2000

sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio

(BCE/2000/6)

(2001/149/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3, e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad adottare le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate in valute nazionali con tassi di cambio irrevocabilmente fissati siano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
- (2) L'obiettivo dell'articolo 52 dello statuto è di garantire un grado elevato di sostituibilità tra le unità monetarie nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, nonché tra le unità monetarie nazionali e l'euro. A tal fine, il Consiglio direttivo della BCE ha il compito di assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.
- (3) Le banche centrali nazionali assicurano che le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euro oppure, a seconda della legislazione nazionale, accreditate su un conto. Le banche centrali nazionali assicurano che il cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche in euro possa essere effettuato al valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a prestare esse stesse tale servizio o a nominare un agente che preli tale servizio per loro conto.

- (4) Il consiglio direttivo della BCE è determinato ad assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.
- (5) Ai sensi degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del seguente indirizzo:

- per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,
- per «Stati membri partecipanti» si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,
- per «banconote di altri Stati membri partecipanti» si intendono le banconote emesse da una banca centrale nazionale, aventi corso legale il 31 dicembre 2001 e presentate per il cambio a un'altra banca centrale nazionale o al suo agente designato,
- per «cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti» si intende il cambio di banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate a un'altra banca centrale nazionale, o al suo agente designato, contro banconote e monete metalliche in euro, ovvero l'accredito del loro controvalore su un conto,
- per «valore di parità» si intende il valore dei tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, senza alcun differenziale tra tassi di acquisto e di vendita.

*Articolo 2***Obbligo di cambio al valore di parità**

1. Le BCN assicurano, direttamente o attraverso il loro agente designato, che in almeno un luogo all'interno del loro territorio nazionale le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euro oppure, su richiesta e se la legislazione nazionale contempla tale possibilità, accreditate su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al loro rispettivo valore di parità.
2. Le BCN possono fissare un limite al numero e/o al valore totale delle banconote di altri Stati membri partecipanti che esse sono pronte ad accettare per ogni determinata operazione o in un singolo giorno.

*Articolo 3***Banconote idonee per il cambio in euro**

Le banconote di altri Stati membri partecipanti che risultino gravemente mutilate non sono considerate idonee ad essere cambiate in conformità del presente indirizzo. In particolare, esse non devono consistere di più di due parti incollate della

stessa banconota ovvero essere state danneggiate da dispositivi antifurto.

*Articolo 4***Disposizioni finali**

Il presente indirizzo si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2002.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 luglio 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 novembre 2000
relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea
(BCE/2000/12)
(2001/150/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 10.4, 34.1 e 34.2,

previa consultazione del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE),

considerando quanto segue:

- (1) La BCE attribuisce grande importanza al miglioramento della trasparenza del quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In linea con tale approccio, gli atti e gli strumenti giuridici adottati dalla BCE devono essere accessibili al pubblico per conoscenza dello stesso anche in assenza di un obbligo al riguardo secondo quanto disposto dal trattato che istituisce la Comunità europea e dallo statuto.
- (2) Il modo migliore per garantire la trasparenza consiste nel pubblicare gli atti e gli strumenti della BCE in tutte le lingue ufficiali della Comunità nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In virtù della presente decisione vengono pubblicati i seguenti strumenti: indirizzo BCE/1998/NP10, del 3 novembre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (allegato I alla presente decisione); indirizzo BCE/1999/NP11,

del 22 aprile 1999, relativo all'autorizzazione ad emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio (allegato II alla presente decisione); indirizzo BCE/1998/NP28, del 22 dicembre 1998, relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (allegato III alla presente decisione); decisione BCE/1998/NP1, del 19 giugno 1998, relativa alla nomina e alla durata del mandato del revisore esterno della Banca centrale europea (allegato IV alla presente decisione); decisione BCE/1998/NP15, del 1° dicembre 1998, avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (allegato V alla presente decisione) e raccomandazione BCE/1999/NP7, dell'8 aprile 1999, relativa al trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote (allegato VI alla presente decisione).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 novembre 2000.

Il Presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO I

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 3 novembre 1998****relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea****(BCE/1998/NP10)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3 e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti. L'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato richiede che il Consiglio della UE adotti i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri senza deroga saranno irrevocabilmente vincolate ed il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro verrà a sostituirsi a queste valute. Le unità monetarie nazionali saranno suddivisioni dell'euro ai tassi di conversione. L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad attuare le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
- (2) L'articolo 52 dello statuto è inteso a garantire un elevato grado di sostituibilità fra le monete nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato e che a tal fine il Consiglio direttivo della BCE veglia affinché ciascuna banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote da essa emesse, ai tassi di conversione, qualunque banconota con corso legale emessa dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.
- (3) L'articolo 52 dello statuto resterà in vigore fino a conclusione del periodo transitorio, così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽¹⁾ («periodo transitorio»). Dopo la conclusione di detto periodo il cambio delle banconote di altri Stati membri partecipanti verrà affrontato nel contesto della sostituzione del contante.
- (4) Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero l'accreditamento in conto del relativo controvalore in conformità della normativa nazionale. Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali al rispettivo valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a offrire tale servizio direttamente o attraverso un proprio agente.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo della BCE:

- per «banconote di altri Stati membri partecipanti» si intendono banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate per il cambio ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima,
- per «cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti» si intende il cambio di banconote con corso legale emesse da una banca centrale nazionale e presentate ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima per la conversione in banconote e monete metalliche nazionali ovvero per l'accreditamento in conto del relativo controvalore,
- per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- per «valore di parità» si intende il valore risultante dai tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato senza scarto denaro-lettera,
- per «Stati membri partecipanti» si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,
- per «periodo transitorio» si intende il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Obbligo di cambio al valore nominale

1. Le BCN assicureranno direttamente o attraverso un proprio agente, presso almeno uno sportello sul territorio nazionale, il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero, su richiesta e se previsto dalla legislazione nazionale, l'accreditamento del rispettivo controvalore su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al rispettivo valore di parità.
2. Le BCN possono porre limiti al numero e/o al valore totale delle banconote degli altri Stati membri partecipanti che sono disposte ad accettare, per ciascuna transazione o per ciascuna giornata.

Articolo 3

Banconote ammesse al cambio

Le banconote degli altri Stati membri partecipanti che possono essere cambiate ai sensi del presente indirizzo della BCE non devono essere gravemente danneggiate. In particolare, esse non devono risultare dalla ricomposizione di oltre due parti della stessa banconota né devono essere state danneggiate da dispositivi antifurto.

Articolo 4

Comunicazioni

Il Comitato esecutivo della BCE riferisce al Consiglio direttivo della BCE sull'attuazione del presente indirizzo con cadenza annua a decorrere dal luglio 1999.

Articolo 5

Disposizioni finali

Il presente indirizzo della BCE ha effetto dalla data di inizio del periodo transitorio. In ogni caso, entro e non oltre il 1° dicembre 1998, ciascuna BCN comunica alla BCE le modalità mediante le quali intende ottemperare al presente indirizzo.

Il presente indirizzo della BCE si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio ai sensi dell'articolo 52 dello statuto fino a scadenza del periodo transitorio.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO II

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 1999
relativo all'autorizzazione a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio
(BCE/1999/NP11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. Alla luce degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽¹⁾, dal 1° gennaio 1999 le banconote denominate in unità monetarie nazionali sono suddivisi in euro. In conformità delle suddette disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino a conclusione del periodo transitorio — così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro — il diritto di autorizzare l'emissione di banconote nazionali compete alla BCE.
- (2) L'emissione di banconote è un processo indotto dalla domanda. Per quanto concerne le banconote nazionali, nel periodo transitorio le banche centrali nazionali sono in condizioni di poter valutare i volumi necessari da emettere. Agli inizi del 2001 il Consiglio direttivo della BCE deciderà sull'autorizzazione all'emissione di banconote in euro.
- (3) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Autorizzazione all'emissione di banconote nazionali

1. Le banche centrali nazionali sono autorizzate a continuare a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio secondo la prassi nazionale.
2. Entro la fine di febbraio di ogni anno le banche centrali nazionali informano la BCE dei quantitativi di banconote nazionali emesse nel corso dell'anno precedente.

Articolo 2

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO III

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 dicembre 1998**

relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (BCE/1998/NP28)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 i soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo per fini statistici ed altri, di carattere amministrativo, delle informazioni statistiche da essi fornite. In virtù dello stesso articolo i soggetti dichiaranti hanno il diritto di essere informati circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.
- (2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. Ai sensi di detto articolo la BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedire la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate.
- (3) Le procedure interne in vigore presso la BCE e le BCN assicurano un elevato grado di protezione delle informazioni statistiche riservate all'interno della BCE e delle BCN. Pertanto l'obiettivo delle regole comuni e delle norme minime previsto all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 può essere raggiunto definendo un livello minimo di protezione in tutto il sistema europeo di banche centrali, fatti salvi eventuali livelli più elevati garantiti dalle attuali misure di protezione in vigore nella BCE e nelle BCN e senza interferire con le suddette misure né imporre soluzioni tecniche specifiche alla BCE e alle BCN purché vengano rispettate le regole comuni e le norme minime.
- (4) Per poter assolvere il suo compito di definire le regole comuni e le norme minime di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 nonché valutare il rispetto del livello minimo di tutela richiesto, la BCE necessita di informazioni regolari da parte delle BCN in merito alle misure di protezione in vigore.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo:

- 1) per «informazioni statistiche riservate» si intendono le informazioni statistiche definite come riservate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 2) per «misure di protezione» si intendono le procedure adeguate per la protezione logica e fisica delle informazioni statistiche riservate;
- 3) per «protezione logica» si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato alle informazioni statistiche riservate in quanto tali;
- 4) per «protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato all'area fisica e ai supporti fisici;

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- 5) per «area fisica» si intende qualunque area dell'edificio in cui si trovano i supporti fisici sui quali sono conservate le informazioni statistiche riservate o mediante i quali le stesse vengono trasmesse;
- 6) per «supporti fisici» si intendono il mezzo cartaceo e le attrezzature informatiche (comprese le periferiche e i dispositivi di archiviazione) su cui le informazioni statistiche riservate sono conservate o elaborate.

Articolo 2

Protezione logica

1. Sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso logico del proprio personale alle informazioni statistiche riservate.
2. Fatta salva la continuità della funzione di gestione del sistema, la misura minima di protezione consiste in un identificativo esclusivo di ogni utente e in una password personalizzata.
3. Vengono adottate tutte le misure atte a presentare le informazioni statistiche riservate in modo tale che i dati pubblicati coprano sempre quantomeno tre operatori economici. Laddove uno o due operatori economici rappresentino una parte di un'osservazione sufficientemente ampia da renderli indirettamente identificabili, i dati pubblicati sono organizzati in modo da impedire tale identificazione indiretta. Le suddette regole non si applicano al caso in cui i soggetti dichiaranti o qualsiasi altra persona giuridica, persona fisica, ente o filiale identificabili abbiano esplicitamente acconsentito alla pubblicazione.

Articolo 3

Protezione fisica

Fatto salvo il disposto all'articolo 4 del presente indirizzo, sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso del proprio personale all'area fisica.

Articolo 4

Accesso di terzi

Nel caso di accesso da parte di terzi a informazioni statistiche riservate, la BCE e le BCN assicurano mediante mezzi appropriati, e ove possibile per il tramite di un contratto, il rispetto da parte dei suddetti terzi dei requisiti di riservatezza di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e al presente indirizzo.

Articolo 5

Trasmissione dei dati e reti

1. Nei casi consentiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, le informazioni statistiche riservate sono trasmesse all'esterno per via elettronica, previa cifratura.
2. Sia la BCE che le BCN definiscono regole autorizzative per la suddetta trasmissione di informazioni statistiche riservate.
3. Vengono adottate opportune misure di protezione per impedire l'accesso non autorizzato alle reti interne.
4. È vietato l'accesso interattivo a informazioni statistiche riservate da reti non protette.

Articolo 6

Documentazione e informazione del personale

La BCE e le BCN assicurano che tutte le loro norme e procedure a tutela delle informazioni statistiche riservate siano documentate e che la relativa documentazione venga tenuta aggiornata. Il personale interessato è informato dell'importanza di tutelare le informazioni statistiche riservate ed è tenuto al corrente di tutte le regole e le procedure che ne interessano il lavoro.

Articolo 7

Segnalazioni

1. Le BCN segnalano alla BCE con cadenza almeno annuale i problemi riscontrati nel periodo precedente, le misure adottate a fronte di detti problemi e i miglioramenti programmati nel campo della protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE redige una relazione in proposito.

2. Il Consiglio direttivo della BCE valuta l'attuazione del presente indirizzo con cadenza almeno annuale. In preparazione di tale valutazione, la BCE viene informata — e a sua volta riferisce — circa le regole autorizzative e la tipologia delle misure di protezione applicate dalla BCE e dalle BCN ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 del presente indirizzo.

Articolo 8

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo ha effetto dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO IV

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 giugno 1998
relativa alla nomina e alla durata del mandato del revisore esterno della Banca centrale europea
(BCE/1998/NP1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (in seguito denominato «Consiglio direttivo»),
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti annuali della Banca centrale europea (in seguito denominata «BCE») e delle banche centrali nazionali vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è proposta dal Consiglio direttivo e accettata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio dell'Istituto monetario europeo ha deciso di proporre la nomina della società di revisione Coopers & Lybrand in qualità di revisore esterno della BCE per un mandato di cinque anni con facoltà di recesso dal contratto dopo due anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si propone al Consiglio dell'Unione europea la nomina della società di revisione Coopers & Lybrand in qualità di revisore esterno della BCE.

Articolo 2

Il revisore esterno della BCE riceve un mandato di cinque anni con facoltà di recesso dal contratto dopo due anni.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 19 giugno 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO V

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1° dicembre 1998**

**avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
(BCE/1998/NP15)**

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 109, lettera l, paragrafo 2,

visto lo statuto dell'Istituto monetario europeo (in seguito denominato «statuto dell'IME»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione n. 8/95 del Consiglio dell'Istituto monetario europeo (Consiglio dell'IME) del 2 maggio 1995, l'Istituto monetario europeo (IME) esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
- (2) Ai sensi della decisione BCE/1998/NP2 del 23 giugno 1998, la decisione n. 8/95 resta valida e continua ad essere interamente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase.
- (3) Due prestiti a medio termine concessi dalla Comunità europea all'Italia in forza del regolamento (CEE) n. 1969/88 vengono a scadenza nel corso del 2000.
- (4) La Banca centrale europea (BCE) continua a svolgere i compiti dell'IME quanto alla gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione intese a fornire un sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Per poter gestire il suddetto sostegno finanziario a medio termine la BCE deve continuare ad applicare il disposto della decisione n. 8/95 a decorrere dalla data d'inizio della terza fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la decisione n. 8/95 che, conformemente al disposto della decisione BCE/1998/NP2 resta valida e continua ad essere integralmente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase, resta valida e continua ad essere applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.
2. Nell'articolato della decisione n. 8/95 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'espressione «IME» equivale a «BCE».

Articolo 2

Il Comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare effetto alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 1998.

Il Presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

*Appendice***ISTITUTO MONETARIO EUROPEO****Decisione n. 8/95****avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine**

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO (in seguito denominato «Consiglio dell'IME»),

visto l'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto dell'IME,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del suo statuto, l'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (¹).
- (2) L'IME si è dotato delle infrastrutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni,

HA ADOTTATO ALL'UNANIMITÀ LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante i conti che l'IME apre a nome della stessa.

Articolo 3

Gli importi ricevuti dall'IME per conto della Comunità europea a titolo delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima vengono trasferiti con la stessa data di valuta sul conto specificato dalla banca centrale dello Stato destinatario dell'erogazione corrispondente.

Gli importi inviati all'IME per conto della Comunità europea a titolo di pagamento degli interessi o rimborso del capitale dallo Stato beneficiario del prestito, ovvero dagli Stati membri che hanno partecipato alle eventuali operazioni di rifinanziamento connesse al prestito, vengono trasferiti con la stessa data di valuta del loro arrivo all'IME sui conti specificati dai creditori nelle operazioni di assunzione di prestiti concluse dalla Comunità europea.

Ove uno Stato membro che sia stato parzialmente o totalmente esonerato in via temporanea dall'effettuazione di un pagamento dovuto, ovvero dal conferimento della propria quota di partecipazione a operazioni di rifinanziamento, successivamente esegua il pagamento in oggetto o conferisca la propria quota alla Comunità europea, i fondi in questione vengono trasferiti con la stessa data di valuta sui conti specificati dalle banche centrali degli Stati membri che hanno partecipato alle operazioni di rifinanziamento in misura proporzionale all'entità del loro credito nei confronti della Comunità europea.

Articolo 4

Per ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti, l'IME apre nei propri libri contabili i seguenti conti:

- 1) Un conto «nostro» denominato «Saldi in ... detenuti presso ...» corrispondente ai fondi ricevuti per conto della Comunità europea.
- 2) Un conto dal lato delle passività che costituisce la contropartita del conto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3) Un conto d'ordine denominato «Passività della Comunità connesse all'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità» suddiviso, se del caso, in ulteriori conti corrispondenti ai singoli creditori nell'ambito dell'operazione in oggetto.
- 4) Se del caso, un conto d'ordine denominato «Passività della Comunità connesse al rifinanziamento dell'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità», suddiviso in ulteriori conti corrispondenti ai singoli Stati membri creditori.
- 5) Un conto d'ordine denominato «Crediti della Comunità connessi all'operazione di erogazione di prestito».

(¹) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1.

I conti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono detenuti nell'unità monetaria di pagamento, mentre quelli di cui ai paragrafi da 3 a 5 sono detenuti nell'unità monetaria dei rispettivi contratti.

Articolo 5

L'IME contabilizza le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 della presente decisione alla data di valuta delle stesse addebitando o accreditando i conti suindicati.

Articolo 6

L'IME veglia sulle scadenze dei contratti di assunzione ed erogazione di prestiti per quanto concerne il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

Quindici giorni lavorativi prima di ogni scadenza, L'IME notifica la stessa alla banca centrale dello Stato che è in debito nei confronti della Comunità europea.

Articolo 7

L'IME informa immediatamente la Commissione europea delle operazioni da esso svolte per conto della stessa.

L'IME rivolge le suddette comunicazioni alla direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea.

Articolo 8

Alla fine di ogni anno solare l'IME redige una relazione intesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da esso concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. La relazione è corredata di un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1995.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 1995.

Per il Consiglio dell'IME

Il Presidente

A. LAMFALUSSY

ALLEGATO VI

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 aprile 1999
relativa al trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote
(BCE/1999/NP7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare il trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote a decorrere dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria per uniformare la comunicazione delle operazioni realizzate dalle banche centrali nazionali.
- (2) Tale trattamento contabile armonizzato si applica ai costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote in valuta nazionale e in euro.
- (3) La presente raccomandazione viene formulata facendo salvo quanto disposto in decisioni eventualmente adottate dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, dello statuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Trattamento contabile dei costi connessi alle banconote

Si raccomanda che i costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote in valuta nazionale e in euro vengano iscritti nel conto profitti e perdite in quanto fatturati alle banche centrali nazionali o altrimenti sostenuti dalle stesse.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. La presente raccomandazione si applica a tutti i costi specificati all'articolo 1 sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 aprile 1999.

Il Presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 gennaio 2001
che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002

(BCE/2001/1)

(2001/151/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e gli articoli 16 e 26.4 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002 «la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro»⁽¹⁾.
 - (2) La consegna di banconote in euro ad alcuni gruppi di operatori in anticipo rispetto al 1° gennaio 2002 allevierebbe l'onere logistico comportato dall'introduzione dell'euro, contribuendo a ridurre i costi connessi con la fase di doppia circolazione che farà seguito al periodo di transizione.
 - (3) La consegna anticipata di banconote in euro non è intesa a determinare la loro circolazione anticipata fra il pubblico, poiché le banconote in euro non avranno corso legale fino al 1° gennaio 2002. Sarà pertanto necessario osservare una serie di restrizioni atte ad evitare la loro immissione in circolazione prima di tale data.
 - (4) La consegna anticipata di banconote in euro agli enti creditizi o agli agenti da essi nominati e la consegna anticipata di seconda istanza ad altri operatori possono essere condotte unicamente nel quadro di accordi o contrattuali o regolamentari stipulati fra le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e gli enti creditizi.
 - (5) Prima del 1° gennaio 2002 le banconote in euro sono iscritte fuori bilancio ma contabilizzate al loro valore nominale poiché, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98, vi è la certezza giuridica che esse acquisiranno corso legale a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 - (6) Le banconote predistribuite sono addebitate agli enti creditizi alle date e secondo il piano di addebito specificati nel presente indirizzo. Tale piano tiene conto dell'ecedenza di circolante originata dalla sostituzione del contante nel 2002.
 - (7) È necessario prevedere misure appropriate per la copertura del rischio di credito connesso con la consegna anticipata; queste possono comprendere il ricorso alla riserva della proprietà, la fornitura di garanzie sotto
- forma di attività, nel quadro di specifici accordi, di contante depositato su un conto apposito remunerato ad un tasso pari a quello applicato alle riserve obbligatorie, ovvero sotto ogni altra forma ritenuta idonea dalle BCN.
- (8) Per tutto il tempo in cui le banconote predistribuite rimangono proprietà delle BCN è necessario provvedere, mediante la sottoscrizione di polizze o con altri mezzi idonei, ad un'adeguata copertura assicurativa come minimo contro il danneggiamento, il furto e la rapina. Per contrastare il rischio di un uso pubblico anticipato delle banconote predistribuite, è possibile prevedere clausole penali o effettuare ispezioni e revisioni contabili.
 - (9) La consegna anticipata è un'operazione di natura logistica tesa ad agevolare l'attuazione dei piani nazionali di sostituzione del contante dei quali le BCN sono responsabili in via primaria; nell'applicare il presente indirizzo, le BCN si impegnano a seguire un approccio flessibile e non burocratico, tengono conto delle peculiarità nazionali e cercano di minimizzare l'onere per il settore creditizio al fine di assicurare che la sostituzione del contante avvenga senza difficoltà.
 - (10) Si riconosce che, sebbene la decisione riguardante il regime per l'emissione delle monete metalliche in euro compete in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN svolgono un ruolo essenziale nella loro distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente indirizzo riguardanti le monete in euro hanno un carattere complementare e devono essere applicate dalle BCN unicamente nel quadro regolamentare stabilito dalle competenti autorità nazionali.
 - (11) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- per «società di servizi e trasporto valori» si intende un operatore che fornisce servizi di trasporto e di immagazzinamento di banconote e monete per gli enti creditizi,

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- per «enti creditizi» si intendono le istituzioni ammesse ad effettuare operazioni di politica monetaria in conformità dell'indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2000/7) ⁽¹⁾,
- per «Eurosistema» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN) e la BCE,
- per «area dell'euro» si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,
- per «consegna anticipata» si intende la consegna materiale di banconote e monete in euro agli enti creditizi o ai loro agenti da parte delle BCN, effettuata fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2001 in conformità delle eventuali disposizioni legali o contrattuali stabilite dalle BCN o stipulate fra queste ultime e gli enti creditizi,
- per «banca centrale nazionale» (BCN) si intende la BCN di uno Stato membro partecipante,
- per «Stati membri partecipanti» si intendono Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia,
- per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la consegna di banconote e monete in euro a terzi da parte degli enti creditizi o dei loro agenti, effettuata fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2001, in conformità delle disposizioni contrattuali stipulate fra gli enti creditizi o i loro agenti e terzi.

CAPITOLO II

CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 2

Controparti ammesse

1. Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote e monete in euro alle istituzioni creditizie.
2. Le BCN possono autorizzare gli enti creditizi a nominare, in veste di loro agenti per le operazioni di consegna anticipata, le società di servizi e trasporto valori o altri operatori, come Automatia in Finlandia, che detengano un conto presso le BCN.
3. Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote e monete in euro alle istituzioni che forniscono servizi di deposito in conto corrente per privati, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2000/28/CE ⁽³⁾.
4. Le BCN possono autorizzare gli uffici postali nazionali titolari di un conto presso di esse a ricevere in anticipo banconote e monete in euro.

Articolo 3

Consegna materiale

1. Le BCN possono avviare le operazioni di consegna anticipata agli enti creditizi o ai loro agenti a decorrere dal 1° settembre 2001.
2. Le BCN richiedono agli enti creditizi e ai loro agenti di custodire in modo sicuro le banconote e le monete in euro ricevute in anticipo.
3. Le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di distribuire le banconote in euro ricevute conformemente a quanto finora stabilito prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale), se non altrimenti disposto dal presente indirizzo.

Articolo 4

Diritti di proprietà sulle banconote in euro predistribuite

1. Le banconote in euro consegnate in anticipo dalle BCN restano di loro proprietà fino alle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale). Nel caso in cui una BCN consideri che la riserva della proprietà non sia giuridicamente realizzabile o legalmente vincolante, i diritti delle BCN sulle banconote in euro predistribuite possono essere garantiti mediante la consegna di attività idonee definite all'articolo 11.
2. È possibile costituire in garanzia tali attività anche in presenza di accordi per la riserva della proprietà.

Articolo 5

Copertura assicurativa in caso di danneggiamento, furto e rapina di banconote e monete

Le BCN garantiscono che gli enti creditizi o, se del caso, i loro agenti si assicurino come minimo contro il danneggiamento, il furto e la rapina delle banconote e delle monete ricevute, le quali restano di proprietà delle BCN, mediante la sottoscrizione di polizze o con altri mezzi idonei. Le condizioni per la consegna anticipata non prendono in considerazione la copertura assicurativa dei rischi propri degli enti creditizi o, se del caso, dei loro agenti, che rimane loro esclusiva responsabilità.

Articolo 6

Prevenzione di un uso anticipato da parte del pubblico

Al fine di verificare l'osservanza da parte degli enti creditizi o dei loro agenti degli obblighi in materia di prevenzione di un uso pubblico delle banconote in euro prima della data prestabilita, e al solo scopo di accertare la presenza delle banconote predistribuite, le BCN hanno la facoltà di decidere che le disposizioni regolamentari o gli accordi contrattuali riguardanti la consegna anticipata contemplino la possibilità di effettuare ispezioni e revisioni contabili.

⁽¹⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

Articolo 7

Clausole penali contrattuali o regolamentari

Nel caso in cui gli enti creditizi o i loro agenti non adempiano agli obblighi cui sono soggetti, ad esempio immettendo in circolazione le banconote in euro prima del 1° gennaio 2002, ovvero agendo in modo da determinarne l'immissione in circolazione prima di questa data, tale inadempimento è considerato pregiudizievole per l'obiettivo dell'Eurosistema, rappresentato da una ordinata sostituzione del contante, e dà luogo al pagamento di una penale di natura contrattuale o, se del caso, regolamentare, che deve essere richiesta dalla BCN interessata per un ammontare proporzionale al danno subito. Tale penale non è richiesta dalle BCN laddove lo Stato membro partecipante in oggetto abbia emesso un provvedimento normativo che fornisce un livello equivalente di protezione.

Articolo 8

Requisiti di segnalazione del SEBC

Ai fini della compilazione della situazione contabile consolidata settimanale e del bilancio consolidato del SEBC (Eurosistema):

- a) fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2001, le BCN iscrivono fuori bilancio, al valore nominale, l'ammontare di banconote e monete in euro predistribuite. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le banconote e le monete in euro sono considerate voci di bilancio e la loro iscrizione deve essere effettuata il primo giorno lavorativo del 2002;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'ammontare complessivo delle banconote predistribuite è ricompreso nel dato relativo alle banconote in circolazione e la sua iscrizione a bilancio deve essere effettuata il primo giorno lavorativo del 2002. La differenza fra il totale delle banconote predistribuite agli enti creditizi o ai loro agenti e gli ammontari addebitati sui conti che tali istituzioni o agenti detengono presso le BCN è trattata come un prestito garantito non remunerato rimborsabile in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 9

Operazioni di addebito e di accredito

1. Le banconote e le monete in euro predistribuite agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti sono addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN al valore nominale e secondo un «modello generale di addebito» che prevede la suddivisione della somma in tre tranches, addebitate rispettivamente il 2, il 23 e il 30 gennaio del 2002.
2. Le banconote e le monete in euro consegnate agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti; le banconote e le monete in euro restituite dagli enti creditizi o, se del caso, dai loro agenti a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono accreditate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti.
3. Le banconote e le monete in valuta nazionale restituite dagli enti creditizi o, se del caso, dai loro agenti sono accreditati sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti.

Articolo 10

Copertura del rischio di credito

Per gli ammontari di banconote e monete predistribuiti entro il 31 dicembre 2001, le attività stanziabili in garanzia definite all'articolo 11 sono consegnate alle BCN entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del 2001. Le attività indicate all'articolo 11, paragrafo 1, sono fornite nel quadro di opportuni accordi conformemente alle disposizioni dell'indirizzo BCE/2000/7. Un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito fino all'estinzione degli obblighi di garanzia.

Articolo 11

Attività stanziabili in garanzia

1. Nell'ambito delle operazioni di consegna anticipata e di consegna anticipata di seconda istanza sono considerate stanziabili a titolo di garanzia tutte le attività utilizzate a questo stesso fine nelle operazioni di credito dell'Eurosistema ai sensi dell'indirizzo BCE/2000/7, nonché ogni altra attività approvata dal Consiglio direttivo su proposta di una BCN.
2. A titolo di garanzia può essere inoltre fornito denaro contante sotto forma di deposito su un apposito conto remunerato allo stesso tasso applicato alle riserve obbligatorie, ovvero sotto ogni altra forma ritenuta adeguata dalle BCN.

Articolo 12

Aspetti statistici

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 ⁽²⁾, le BCN assicurano che, nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2001, le IFM non iscrivano in bilancio le posizioni e le operazioni aventi per oggetto le banconote e le monete predistribuite.

Articolo 13

Distribuzione a succursali situate all'interno dell'area dell'euro

Subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nel presente indirizzo, le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti a distribuire dal 1° settembre 2001 le banconote ricevute alle proprie succursali situate all'interno dell'area dell'euro.

Articolo 14

Distribuzione a succursali o sedi centrali situate al di fuori dell'area dell'euro

Subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nel presente indirizzo, le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti a distribuire dal 1° dicembre 2001 le banconote ricevute alle proprie succursali o, se del caso, alle sedi centrali situate al di fuori dell'area dell'euro.

⁽¹⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

CAPITOLO III

CONSEGNA ANTICIPATA DI SECONDA ISTANZA*Articolo 15***Condizioni di consegna**

1. Le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti ad anticipare la consegna delle banconote e delle monete in euro a terzi nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2001. Gli enti creditizi o i loro agenti assumono la piena responsabilità e i rischi inerenti alla consegna anticipata di seconda istanza, la quale è assoggettata alle condizioni stabilite dalle BCN in virtù del presente indirizzo.

2. Le BCN possono subordinare la consegna anticipata di seconda istanza effettuata dagli enti creditizi o dai loro agenti a obblighi di segnalazione.

3. Le BCN richiedono agli enti creditizi o ai loro agenti di garantire che negli accordi di consegna anticipata stipulati con terzi sia specificato che questi ultimi:

- a) si astengono dal distribuire in qualsiasi modo le banconote in euro ricevute in virtù di quanto sopra stabilito prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale);
- b) custodiscono in modo sicuro le banconote in euro ricevute;
- c) sono tenuti al pagamento di penali contrattuali in caso di inadempimento dei propri obblighi, salvo nei casi in cui la legislazione nazionale vigente fornisca un livello di protezione equivalente.

*Articolo 16***Esclusione del pubblico**

Le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di concludere accordi per la consegna anticipata di seconda istanza di banconote in euro suscettibili di anticipare la loro immissione in circolazione tra il pubblico.

*Articolo 17***Copertura del rischio di credito**

Salvo i casi in cui si sia diversamente disposto, in applicazione del precedente articolo 4, paragrafo 2, le BCN ricevono in garanzia le attività stanziabili specificate all'articolo 11 al momento della consegna anticipata di seconda istanza, e per gli ammontari di banconote e monete predistribuite, fino all'estinzione degli obblighi di garanzia. Le attività indicate all'articolo 11, paragrafo 1, sono fornite nel quadro di opportuni accordi, conformemente alle disposizioni dell'indirizzo BCE/2000/7.

*Articolo 18***Consegna anticipata di seconda istanza al di fuori dell'area dell'euro**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di effettuare consegne

anticipate a terzi (compresi i dettaglianti) situate al di fuori dell'area dell'euro.

2. Le BCN autorizzano la consegna anticipata di seconda istanza: i) agli enti creditizi definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, situate al di fuori dell'area dell'euro e filiali di enti creditizi il cui principale centro operativo sia situato all'interno dell'area; ii) agli altri enti creditizi non aventi sede statutaria né amministrazione centrale all'interno dell'area dell'euro, a condizione che:

- a) la consegna anticipata di seconda istanza sia condotta a decorrere dal 1° dicembre 2001;
- b) si applichino le disposizioni previste al capitolo III;
- c) ai soggetti indicati ai punti i) e ii) del presente paragrafo sia fatto assoluto divieto di effettuare ulteriori consegne anticipate a terzi.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19***Verifica**

Le BCN trasmettono alla BCE, entro il termine perentorio del 2 marzo 2001 copie degli strumenti giuridici adottati al fine di rispettare le disposizioni previste dal presente indirizzo.

*Articolo 20***Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui al presente indirizzo non si applicano alla consegna materiale di banconote e monete in euro dalle BCN ad altre banche centrali situate al di fuori dell'area dell'euro.

2. Ove non diversamente previsto dalle normative nazionali che regolano i rapporti fra ciascuna BCN e il rispettivo Tesoro, si raccomanda che le BCN attuino le disposizioni del presente indirizzo relative alle monete in euro.

3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

4. Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 gennaio 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG